SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 novembre 1997, n. **380.**

Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche .... Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 2703) .... Pag. 5

ORDINANZA 31 ottobre 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2706) .... Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 3 settembre 1997, n. **381.**

Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo. Pag. 14

DECRETO 3 settembre 1997, n. **382.**

Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo .... Pag. 16

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cafer» a r.l., in Reggio Calabria .... Pag. 19

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Calabria Musicale» a r.l., in Reggio Calabria .... Pag. 19

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.O.S.» a r.l., in Reggio Calabria . . . . Pag. 19

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.B.C.» a r.l., in Reggio Calabria . . . . Pag. 20

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Carni Sud» a r.l., in S. Luca . . . . Pag. 20

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Centro oper. subacqueo» a r.l., in Reggio Calabria . . . . Pag. 20

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cico» a r.l., in Campo Calabro . . . . Pag. 21

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Frosinone società cooperativa edilizia a r.l.», in Frosinone . . . . Pag. 21

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quirinale», in Alatri . . . . Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 15 settembre 1997.

Premi settimanali della lotteria Italia 1997 . . . . . . Pag. 22

DECRETO 19 settembre 1997.

Modalità tecniche di svoglimento della lotteria Italia 1997. Pag. 23

Ministero del tesoro

DECRETO 21 ottobre 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000 . . . . . Pag. 25

DECRETO 28 ottobre 1997

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, in Palermo . . . . Pag. 27

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 23 ottobre 1997.

Modificazione al codice di esclusione dell'accollo di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*, per la società cooperativa Constabacchi . . . . Pag. 30

DECRETO 27 ottobre 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 5 maggio 1997 relativo al riconoscimento di origine controllata dei vini «Assisi». Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Riso 2000». (Deliberazione n. 145/97) . . . . Pag. 32

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Camposole». (Deliberazione n. 163/97) . . . . Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 173 - lavori di sistemazione piccole aree interne o limitrofe ad alcune frazioni del comune di Stazzema - comune di Stazzema - ente attuatore comunità montana Alta Versilia. Importo dell'intervento L. 645.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 359). . . Pag. 35

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 174 - realizzazione di una passerella strallata sul t. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento delle due sponde, comune di Stazzema - ente attuatore comunità montana Alta Versilia. Importo dell'intervento L. 280.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 360) . . . . Pag. 36

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica - progettazioni, individuazione degli interventi e degli enti attuatori. (Ordinanza n. 361) . . . . Pag. 37

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 1 - strada comunale per Forno e complesso marmifero del Biforco - progetto di variante, comune di Massa. Importo dell'intervento L. 600.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 362)... Pag. 38

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Contributi di prima assistenza per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili. Nuova assegnazione di fondi ai comuni di Stazzema e Vergemoli per il prolungamento dell'assistenza. (Ordinanza n. 363). Pag. 39

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 138 - primo stralcio - sistemazione idraulica asta principale F. Serchio ed affluenti. Perizia di variante - ente attuatore comunità montana della Garfagnana. Importo dell'intervento L. 390.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 364)........................ Pag. 40

ORDINANZA 16 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 48 - completamento della strada tra le frazioni Capanne di Careggine e Colle di Capricchia, comune di Careggine. Importo dell'intervento L. 150.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 365)... Pag. 41

Università di Modena.

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università....... Pag. 41

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

CIRCOLARE 24 ottobre 1997, n. 57.

Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria... Pag. 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero per le politiche agricole: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» .... Pag. 69

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Modificazioni allo statuto della Federazione nazionale maestri del lavoro d'Italia .... Pag. 73

Sostituzione di un membro componente il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale .... Pag. 73

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 3 novembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 73

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1997.................................. Pag. 74

Banca d'Italia: Situazione al 30 settembre 1997... Pag. 76

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro: Nomina del conservatore del registro delle imprese .... Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226/L

LEGGE 9 ottobre 1997, n. 376.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995.

LEGGE 9 ottobre 1997, n. 377.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

LEGGE 9 ottobre 1997, n. 378.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996.

Da 97G0398 a 97G0400

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227/L

LEGGE 27 ottobre 1997, n. 379.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996.

97G0410

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 novembre 1997, n. 380.

Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, con la quale è stata autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali e per quelle previsionali relative all'anno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art 1.

1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, da parte dei soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6, che non vi abbiano ancora provveduto, è differito al 15 dicembre 1997.

2. È prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma 1, il termine relativo alla presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 per i composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 2703).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art, 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1997 concernente la deliberazione dello stato di emergenza nel comune di Niscemi colpito da un vasto dissesto idrogeologico;

Considerato che tale evento calamitoso ha causato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e al patrimonio abitativo, produttivo e culturale;

Accertato a seguito di sopralluogo effettuato in data 13 ottobre 1997 da esperti della commissione grandi rischi l'esistenza di un effettivo pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione urgente del primo soccorso per l'assistenza alla popolazione e alle attività produttive nonché degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell'abitato di Niscemi, alla tutela della salute pubblica, al recupero delle condizioni di agibilità, abitabilità e funzionalità di parte delle abitazioni private e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla ricostruzione delle infrastrutture pubbliche non più utilizzabili e alla costruzione di nuovi alloggi da destinare ai nuclei familiari le cui abitazioni sono da demolire e di una idonea area artigianale dove trasferire gli insediamenti produttivi danneggiati;

Ravvisata altresì l'urgenza di procedere al monitoraggio dell'area in frana, all'acquisizione degli elementi tecnici conoscitivi preliminari e alla successiva redazione del progetto di sistemazione dell'area in frana;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 496, che prevede uno stanziamento di lire 250 miliardi per dissesti idrogeologici nella regione siciliana e la successiva ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con la quale è stato approvato il programma di interventi su dissesti idrogeologici da realizzare con i predetti fondi;

Vista la richiesta dell'assessore regionale alla presidenza della regione siciliana di rimodulazione del piano, avanzata con nota n. 5684 del 22 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997;

Considerato che l'art. 3, comma 8, della predetta ordinanza prevede la possibilità di rimodulare il piano introducendo anche interventi non in programma;

Vista l'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996 concernente misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana con la quale all'art. 4, comma 3, è assegnata al commissario delegato per l'emergenza idrica la somma di lire tre miliardi a valere sul capitolo 7615, rubrica 6 dello stato di previsione per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che non è stata utilizzata entro il termine dello stato d'emergenza, scaduto il 31 dicembre 1996, e risulta giacente presso la contabilità speciale intestata al «presidente della regione siciliana - commissario di Governo per l'emergenza idrica della regione siciliana» e, pertanto, può essere revocata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Ritenuto che per fronteggiare gli interventi infrastrutturali di prima emergenza, per l'eliminazione del pericolo incombente, per il soccorso e aiuto alla popolazione e alle attività produttive, per il ritorno alle normali condizioni di vita, possono essere utilizzati, nel rispetto delle rispettive finalizzazioni parte dei fondi di cui alla legge 25 settembre 1996, n. 496, e la somma di lire tre miliardi assegnata con ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana n. 221/GAB del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 47 del 21 settembre 1996, con il quale viene delegato l'assessore alla presidenza anche per le attività di protezione civile;

Sentita la regione siciliana ed il prefetto di Caltanissetta che hanno formulato specifiche ulteriori proposte rispettivamente con note n. 5684 del 22 ottobre 1997 e n. 1184/GAB 20-2 del 18 ottobre 1997;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. A seguito dell'evento franoso verificatosi nel comune di Niscemi (Caltanissetta), l'assessore regionale alla presidenza della regione siciliana con delega per la protezione civile, è nominato commissario delegato per attuare gli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso della popolazione residente, all'assistenza della popolazione e alle attività produttive nonché gli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per eliminare situazioni di pericolo e garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione.

2. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate che all'uopo individua con proprio provvedimento.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, sulla base di un primo censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità e degli accertamenti effettuati dal genio civile competente predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi urgenti su infrastrutture e su edifici di fruizione pubblica danneggiati, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza.

2. Nel piano sono, altresì, individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

3. Il piano comprende anche eventuali interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza finanziati con disponibilità derivanti da fondi comunitari di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali.

4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

6. Per la predisposizione del piano e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario si avvale della consulenza della commissione di cui al successivo art. 5 e di un comitato dallo stesso presieduto e composto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal prefetto di Caltanissetta, dal presidente dell'amministrazione provinciale di Caltanissetta o da un suo delegato e dal sindaco di Niscemi o da un suo delegato.

Art. 3.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori possono affidare nell'urgenza la redazione dei progetti relativi agli interventi compresi nel piano anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7.

2. Il commissario delegato indice, entro sette giorni dalla disponibilità del progetto, una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17, comma 2-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni si applicano anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127 e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. L'avviso si intende favorevolmente reso nel caso di soggetti assenti e la conferenza si esprime positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. L'approvazione dei progetti costituisce variante del piano regolatore comunale adottato dal consiglio comunale limitatamente alle aree interessate nonché ai piani di settore (piano regolatore fognario, piano P.E.E.P., aree industriali e artigianali) in deroga alle norme statali e regionali in materia.

3. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

4. All'affidamento dei lavori urgenti previsti nel piano di cui all'art. 2 si procede a mezzo di trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte e comunque non inferiore a 5 aventi i requisiti di legge, adottando, ove necessario, le deroghe di cui al successivo art. 6.

5. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano. Gli interventi sono realizzati entro i successivi dodici mesi.

Art. 4.

1. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato dal commissario provvede a liquidare l'importo contrattuale dei lavori, indagini e forniture, compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, delle spese generali e tecniche comprese quelle di collaudo delle opere, dell'I.V.A., delle indennità di esproprio ed occupazione, di indennizzi e canoni, danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere e danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti della presente ordinanza.

2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale, comunque nascente da parte dell'ente attuatore con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza (lavori, indagini, incarichi professionali, danni, contenziosi, maggiori oneri per ritardati pagamenti ecc.) e le verifiche che saranno effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente attuatore regolati dalla presente ordinanza affinché possa essere garantito il rispetto di procedure, modalità e tempi di attuazione dalla stessa previsti. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dell'ente attuatore che provvede alla relativa copertura o con mezzi propri o reperiti nell'ambito di altro finanziamento.

Art. 5.

1. È nominata, in deroga alle norme vigenti in materia, una commissione tecnico-scientifica coordinata dal prof. Letterio Villari e composta dal prof. Vincenzo Liguori dal prof. Guido Umiltà e dall'ingenere capo del genio civile di Caltanissetta con l'incarico di procedere, oltre alle attività di consulenza di cui all'art. 2, comma 6, avvalendosi ove necessario anche della collaborazione di esperti esterni, a valutazioni tecniche approfondite e puntuali per mezzo di una campagna scientifica di indagini e rilevamento delle zone interessate dal dissesto idrogeologico in atto nel comune di Niscemi, pervenendo a interventi di monitoraggio della frana e alla redazione del progetto esecutivo d'intervento sulla frana per la messa in sicurezza del centro abitato e delle infrastrutture.

2. Il commissario delegato provvede alla formalizzazione dell'incarico alla commissione, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 6, alla nomina di eventuali esperti esterni di supporto alla commissione proposti dalla stessa.

3. All'onere per l'incarico alla commissione si provvede sui fondi di cui al successivo art. 10.

4. Il costo delle attività di cui ai commi 1 e 3 non potrà superare il limite complessivo di spesa di lire 2 miliardi.

Art. 6.

1. Per l'affidamento dei lavori e degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10, ultimo comma, 17, 27 termini e procedure, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 6, comma 2, e articoli 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16, 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, articoli 81 e 82;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 5-*bis*, 5-*ter*, 6, 10-*bis*, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e successive modificazioni;

legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 20, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 58 e successive modificazioni e integrazioni;

legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 31, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, articoli 3, 9, 11, 20, e successive modifiche e integrazioni;

legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3;

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, art. 27, modificato dal decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 342;

legge regionale del 16 maggio 1997, n. 6, art. 45, comma 6/V.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, avvalendosi della commissione di cui all'art. 5, provvede ad individuare gli edifici danneggiati da demolire, nonché a determinare l'eventuale possibilità di recupero in sicurezza, di altri immobili sia danneggiati che non danneggiati interessati dal dissesto idrogeologico.

2. Ai soggetti residenti nel comune di Niscemi, proprietari o affittuari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, distrutte o dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, è concesso, per non più di dodici mesi, un contributo mensile massimo di lire seicentomila per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato.

3. All'assegnazione dei contributi provvede il commissario delegato avvalendosi del sindaco al netto di eventuali anticipazioni concesse ai sensi del successivo art. 9.

4. I contributi devono essere erogati entro sette giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte del sindaco.

5. La somma occorrente verrà trasferita dal Dipartimento della protezione civile sulla apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nel comune di Niscemi che il commissario stesso provvederà ad aprire presso la tesoreria provinciale.

6. Il comune di Niscemi, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma 2, potrà provvedere a stipulare direttamente i contratti di locazione e a liquidare il relativo importo ai soggetti locatori, fermi restando i limiti temporali e di spesa di cui allo stesso comma 2.

Art. 8.

1. Il commissario delegato provvede a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio gravemente danneggiate. A tal fine è autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e succes-

sive modificazioni, un contributo a fondo perduto rapportato al danno subito fino ad un massimo di lire 10 milioni, al netto di eventuali anticipazioni concesse ai sensi del successivo art. 9. L'erogazione delle somme avviene con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 3.

Art. 9.

1. Il sindaco del comune di Niscemi è autorizzato ad erogare immediatamente, a valere sulle disponibilità di cassa del proprio bilancio, anticipazioni sulle somme di cui agli articoli 7 e 8, previa definizione delle procedure con il commissario delegato che provvederà a reintegrare le suddette anticipazioni al comune di Niscemi non appena saranno rese disponibili le somme di cui al successivo art. 11.

Art. 10.

1. Il commissario delegato provvede, d'intesa con la regione siciliana e con il comune di Niscemi, a promuovere ed attuare un piano urgente e straordinario per il completamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica già in atto nel comune di Niscemi, nonché alla realizzazione di un programma speciale per far fronte alle esigenze abitative dei nuclei familiari residenti in edifici dello stesso comune di Niscemi distrutti o dichiarati inagibili a seguito della frana.

2. Per le attività di redazione del piano, progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 il commissario si avvale delle deroghe di cui al precedente art. 6.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il commissario utilizza i fondi derivanti da programmi pregressi presso la regione siciliana nonché ulteriori somme che la regione destinerà allo scopo a valere sui programmi di cui alla legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 3, comma 1, lettera *q*).

Art. 11.

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 2 e 5, nonché per quelli infrastrutturali eventualmente già eseguiti in via di somma urgenza, il commissario delegato è autorizzato alla complessiva spesa di lire 8,5 miliardi alla quale si fa fronte quanto a lire 7 miliardi a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 496, intendendosi ridotto di un importo corrispondente l'ammontare del programma per dissesti idrogeologici nella regione siciliana di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, che conseguentemente sara rimodulato con successivo separato provvedimento, e quanto a lire 1,5 miliardi mediante parziale utilizzo della somma di lire 3 miliardi, già trasferita nella contabilità speciale intestata al «commissario di Governo per l'emergenza idrica nella regione siciliana» in forza dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996, che viene contestualmente revocata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito, con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 677.

2. Per l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 7 e 8 il commissario delegato è autorizzato ad una spesa complessiva non superiore a lire 1,5 miliardi alla quale si farà fronte mediante parziale utilizzo della somma di lire 3 miliardi già trasferita nella contabilità speciale di cui al comma 1 in forza dell'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996.

3. Il presidente della regione siciliana, già commissario di Governo per l'emergenza idrica, provvederà a trasferire direttamente la somma di lire 3 miliardi di cui ai commi 1 e 2 nella contabilità speciale intestata al «commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nel comune di Niscemi» di cui al precedente art. 7, comma 5.

4. Eventuali economie che si dovessero rendere disponibili dalla somma di cui al comma 2 saranno utilizzate per gli interventi di cui agli articoli 2 e 5 in aggiunta alle somme di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e la rimozione di situazioni di pericolo, compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile, per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, nonché per le prestazioni di lavoro straordinario al personale impegnato dalle amministrazioni statali su disposizione della prefettura di Caltanissetta, compreso quello dirigente, per fronteggiare l'emergenza, per la durata di mesi tre ed un massimo di cinquanta ore mensili effettivamente rese, è assegnata al prefetto di Caltanissetta la complessiva somma di lire 450 milioni. A detti interventi, ancorché disposti nella fase di emergenza antecedente alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si applicano le deroghe di cui all'art. 6 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615, rubrica 6 dello stato di previsione per l'anno 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il commissario delegato al fine di potenziare l'organico tecnico del comune di Niscemi è autorizzato a disporre per la durata di un anno il distacco presso il comune di quattro unità di personale tecnico del quale si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Art. 13.

1. Il soggetto attuatore per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro provvedimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 14.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 15.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nel comune di Niscemi le cui attività sono state interrotte a causa del dissesto idrogeologico verificatosi il 12 ottobre 1997, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza del predetto evento, è corrisposta per i periodi di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nel comune di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra la data dell'evento e il 31 dicembre 1997, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Art. 16.

1. Per gli interventi eseguiti e da eseguire in occasione dell'evento di cui alla presente ordinanza la regione siciliana, l'amministrazione provinciale di Caltanissetta e l'amministrazione comunale di Niscemi sono autorizzate ad erogare con propri fondi i compensi di lavoro straordinario al personale dipendente oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8827

ORDINANZA 31 ottobre 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2706).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, della legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2029 del 30 settembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 1990;

Vista l'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per gli interventi urgenti;

Sentite le regioni Marche e Umbria;

Sentiti i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali ed ambientali e del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, nel limite massimo di venti unità per ogni commissario delegato.».

Art. 2.

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, le parole «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni» e al comma 6 le parole «n. 30 unità per le Marche e n. 30 unità per l'Umbria» sono sostituite: «n. 60 unità per le Marche e n. 60 unità per l'Umbria»; e dopo le parole «di fruizione pubblica danneggiati», sono inserite le seguenti: «, compresa la manutenzione straordinaria dei moduli prefabbricati ad uso abitativo di proprietà delle regioni.».

2. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli edifici pubblici sono autorizzati interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico da eseguire secondo direttive tecniche elaborate unitariamente dai comitati tecnico-scientifici, di cui al successivo comma 3, per consentire il ripristino delle condizioni di piena agibilità degli edifici in tempi brevi».

3. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 il comma 2-*bis*, introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sostituito dal seguente comma:

«*2-bis*. Gli interventi urgenti sui beni demaniali, finanziati a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sono realizzati a cura dei competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, avvalendosi delle deroghe e procedure di cui al successivo art. 5.».

Art. 3.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono aggiunte le seguenti parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58».

Art. 4.

1. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è aggiunto il seguente periodo: «Fino all'installazione dei moduli abitativi i commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono anche autorizzati a stipulare convenzioni con imprese alberghiere, integrando, eventualmente, il contributo mensile.».

2. Il comma 5 dell'art. 7, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è abrogato.

Art. 5.

1. All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, dopo le parole «prefabbricate o mobili» sono inserite le seguenti, «comprensive degli arredamenti e di quanto necessario per realizzare condizioni accettabili di vita nelle medesime», e dopo le parole «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti «la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4*. Per l'approvvigionamento degli arredamenti e di quanto necessario per realizzare condizioni accettabili di vita nei moduli abitativi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, previo esperimento di gara informale con almeno cinque ditte produttrici aventi sede preferibilmente nelle regioni Marche e Umbria.

5. Al personale incaricato di collaudare i moduli abitativi, acquistati dal Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2029 del 30 ottobre 1990.

6. Per l'approvvigionamento dei moduli abitativi o sociali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, previa gara informale, con almeno dieci ditte produttrici.».

Art. 6.

1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è aggiunto il seguente comma:

«*2*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza

sociale che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997».

Art. 7.

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, dopo le parole «28 settembre 1997» sono inserite le seguenti «nonché per le spese pertinenti al funzionamento della gestione commissariale, compresa la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, effettivamente prestato, nella misura massima di 72 ore mensili fino al 31 dicembre 1997, anche nei confronti del personale fruente del trattamento di missione».

Art. 8.

1. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 è sostituito dai seguenti commi:

«*1.* Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, accertata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico fra il Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, il Servizio sismico nazionale e la regione, è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire quaranta milioni per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore di ciascun proprietario delle unità immobiliari ricomprese nell'edificio dichiarato totalmente o parzialmente inagibile. Il contributo è concesso per gli edifici che rientrano nelle soglie di danneggiamento e di vulnerabilità stabilite unitariamente dai commissari delegati, d'intesa con i comitati tecnici scientifici.

1-bis. Gli interessati sono tenuti a presentare, per ogni edificio, un unico progetto di miglioramento sismico ed i lavori previsti dovranno essere realizzati contestualmente ed in maniera unitaria. Il progetto è corredato da schede tecniche redatte sulla base di modelli, che sono predisposti in modo unitario dai comitati tecnici scientifici e che prevedono modalità di verifiche per gli interventi progettuali ed esecutivi, anche attraverso documentazione fotografica.

1-ter. I commissari delegati definiscono, sentiti i rispettivi comitati tecnico scientifici, le modalità per consentire il più rapido rientro nelle abitazioni e le norme procedurali da adottare per la presentazione, l'esame, l'approvazione dei progetti e lo svolgimento dei successivi lavori fino all'ottenimento della piena agibilità degli edifici oggetto di contributo, nonché le modalità per la determinazione dell'entità del contributo».

Art. 9.

1. L'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 è così sostituito:

Nella determinazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 si applica una franchigia rapportata al danno rispettivamente per i soggetti privati, per gli artigiani e per i piccoli imprenditori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali e di lire cinque milioni per le restanti attività produttive.

Art. 10.

1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, che, dal 26 settembre 1997 al 15 novembre 1997, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

1-ter. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati in conseguenza della crisi sismica nel territorio di cui all'art. 1, comma 1, è sospesa fino alla data del 31 dicembre 1997 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al commi 1 e *1-bis* del presente articolo».

2. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

«Fino alla data del 30 novembre 1997: *a)* l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164; *b)* l'indennità di cui al comma *1-bis* è corrisposta dall'INPS su richiesta del lavoratore interessato da produrre entro il medesimo termine di cui alla lettera *a)*. Successivamente le indennità saranno corrisposte secondo le procedure ordinariamente previste dalla legge stessa».

3. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è aggiunto il seguente comma:

«*5.* Per i titolari di pensioni, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, il pagamento del rateo di pensione in scadenza a dicembre può essere anticipato a partire dal 15 novembre 1997».

Art. 11.

1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma sono soppresse le parole «nella misura del 75 per cento» ed al comma 2 le parole «al relativo onere di» sono sostituite dalle parole «il contributo annuo a carico del Dipartimento della protezione civile è fissato in».

Art. 12.

1. All'art. 14 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 le parole «per un massimo di 48 ore» sono sostituite dalle parole «per un massimo di 72 ore».

Art. 13.

1. All'art. 20 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 è aggiunto il seguente comma:

«*3.* Per l'installazione di prefabbricati, containers e altri manufatti diretti a consentire lo svolgimento di funzioni pubbliche, di servizi pubblici o da destinare a sedi di fruizione pubblica, e per la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, i comuni possono rilasciare autorizzazioni edilizie provvisorie fino al ripristino delle sedi e delle normali condizioni di attività, in deroga alle norme di legge e regolamentari che stabiliscono la preventiva procedura di variante agli strumenti urbanistici ed in deroga alla autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. Analoghe autorizzazioni possono essere rilasciate per la prosecuzione delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.».

Art. 14.

1. L'art. 24 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 è così sostituito:

«Art. 24. — *1.* Allo scopo di facilitare il reperimento di unità abitative libere e disponibili nelle zone interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, promuovono intese con i direttivi regionali delle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Tali intese potranno prevedere la possibilità che i contratti di locazione siano stipulati direttamente dai comuni sulla base di canoni accertati nella contrattazione fra le associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, nonché l'impegno alla restituzione dell'immobile non oltre la scadenza del contratto con risarcimento degli eventuali danni arrecati dai locatori, non dovuti alla normale usura. I contratti sono stipulati in deroga a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Nei casi in cui i comuni stipulano direttamente i contratti di locazione, il contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, limitatamente ai nuclei familiari ospitati nelle strutture locate dai comuni, viene gestito direttamente dai comuni medesimi».

Art. 15.

1. All'art. 26, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 le parole «Gli uffici tecnici delle amministrazioni» sono sostituite con «Gli uffici delle amministrazioni».

Art. 16.

1. Per consentire la riapertura al traffico delle strade statali n. 209 Valnerina, nel tratto compreso dal km 37+200 località Piedipaterno al km 62+400, confine di regione, e n. 320 di Cascia, nel tratto compreso dal km 0+000 località Triponzo, al km 11, strada provinciale n. 476 di Norcia ponte di Ancarano, strada provinciale Forcella (comune Serravalle del Chienti) dal km 12+850 al km 13+150, strada provinciale Collattoni (comune Montecavallo) dal km 0+600 al km 4+600, strada provinciale Camerino-Serravalle del Chienti dal km 8+700 al km 9+245, i commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono autorizzati ad eseguire, con urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza medesima e successive modificazioni e integrazioni, interventi per la riduzione del dissesto idrogeologico e del pericolo conseguente nei versanti afferenti il corpo stradale, nonché per il ripristino delle strade provinciali nei tratti sopraindicati.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, al fine di consentire un collegamento provvisorio sostitutivo delle strade interessate dagli interventi medesimi, il commissario delegato per la regione dell'Umbria provvede all'adeguamento delle strade, nel tratto compreso tra la strada provinciale n. 470, frazione Rocchetta di Cerreto di Spoleto, e la frazione di Poggio Primocaso di Cascia.

3. I commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi del Consiglio nazionale delle ricerche - IRPI di Perugia ed a corrispondergli un compenso di lire 300 milioni.

4. L'onere di cui ai commi precedenti valutato in lire 12 miliardi, di cui 10 per il commissario delegato per la regione Umbria comprensivo dell'onere di cui al comma 3, e 2 per il commissario delegato per la regione Marche è posto a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione per il 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Una volta completati gli interventi di eliminazione del pericolo, di cui al comma 1, l'ANAS provvede, a proprie spese, al ripristino in sicurezza nella viabilità con le procedure e deroghe di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.

Art. 17.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per tutta la durata dell'emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, a stipulare con la Compagnia aeronautica italiana per la gestione operativa e logistica degli elicotteri Augusta A 109 un contratto agli stessi patti e condizioni del precedente rapporto contrattuale scaduto di validità il 31 dicembre 1996.

Art. 18.

1. Al raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile del Ministero della difesa, è direttamente assegnata, per le straordinarie esigenze connesse alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, la somma di lire 1.841 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 2065 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 19.

1. Nei confronti degli invalidi civili che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti nelle regioni Marche e Umbria, la sospensione dei benefici economici in godimento disposta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è prorogata al 1° settembre 1998.

2. Alla stessa data è prorogata la scadenza del termine di novanta giorni previsto dalla richiamata disposizione di legge.

Art. 20.

1. Il termine di cui all'art. 2, commi 5 e 9, della legge 7 agosto 1997, n. 270, relativo alla presentazione, da parte dei soggetti ivi indicati, delle richieste di inserimento nel piano per il Giubileo fuori Lazio di interventi localizzati nel territorio delle regioni Marche e Umbria, è differito al 22 dicembre 1997.

Art. 21.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997, è aggiunto il seguente periodo: «Al personale dirigente è corrisposto un compenso forfettario fino all'80 per cento della retribuzione dello stipendio».

Art. 22.

1. Qualora i commissari delegati intendono contrarre i mutui di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 con la Cassa depositi e prestiti i mutui stessi vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio; sulla base del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e della domanda del legale rappresentante dell'Ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella prima adunanza utile.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50 per cento del mutuo concesso. A tal fine il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di concessione del mutuo, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti idonea deliberazione di assunzione nonché la delegazione di pagamento a garanzia del mutuo concesso. In mancanza di detti atti, la Cassa depositi e prestiti procede alla revoca, previo reintegro a mutuo delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipazione.

4. Dopo l'assunzione del mutuo, debitamente garantito, l'ente mutuatario può richiedere le somministrazioni sulla base di documenti giustificativi di spesa, comprensivi della eventuale anticipazione già erogata.

5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante.

6. Con le stesse modalità di cui sopra la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in deroga alla norme vigenti, a devolvere per la realizzazione di interventi su infrastrutture e beni pubblici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i mutui già concessi per altre opere agli enti locali delle regioni Marche e Umbria.

Art. 23.

1. Per la prosecuzione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono assegnate le somme di lire 30 miliardi ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 10, di lire 16 miliardi ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 11 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e di lire 16 miliardi ad integrazione dell'art. 20 dell'ordinanza 2694 del 13 ottobre 1997 di cui lire 4 miliardi per la regione Marche e lire 12 miliardi per la regione Umbria.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8828

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1997, n. **381**.

Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, della citata legge che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, affidato alla responsabilità del direttore generale per l'impiego.

Art. 2.

1. L'albo è costituito da un registro in cui sono iscritte le società di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le società, con l'indicazione della denominazione sociale, che dovrà includere le parole «società di fornitura di lavoro temporaneo», la nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa società e del volume in cui è contenuta la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione della società, il numereo della pagina in cui la stessa è iscritta ed il riferimento alla parte analitica del registro.

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni società, sono indicati la data dell'atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta ed il relativo numero d'iscrizione o copia della ricevuta della richiesta d'iscrizione al medesimo ufficio, la denominazione, la durata, se determinata, l'ammontare del capitale versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio, l'istituto di credito presso il quale è stato versato il deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196, la sede sociale e le sedi secondarie, il cognome ed il nome degli amministratori e dei dirigenti muniti di rappresentanza della società.

5. Per le società cooperative ammesse all'iscrizione all'albo, dovranno essere inoltre indicati gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le società cooperative di produzione e lavoro, la documentazione inerente i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresì iscritti gli atti con cui le società deliberano l'aumento del capitale, le fusioni, le trasformazioni, l'estinzione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori.

Art. 3.

1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per l'impiego.

2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è composto.

Art. 4.

1. La divisione I della Direzione generale per l'impiego provvede alla tenuta del registro, all'acquisizione delle domande di iscrizione all'albo e alla documentazione prescritta, e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

Art. 5.

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti abilitati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 6.

1. Il direttore generale per l'impiego autorizza l'iscrizione all'albo, con la data ed il numero di iscrizione in ordine di definizione delle istruttorie, che avvengono di seguito sulla base della data di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti e salvo esito negativo.

2. Il direttore generale per l'impiego sospende, dandone comunicazione motivata alla società, l'autorizzazione provvisoria o definitiva all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, per le società che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Ove la società non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, il direttore generale per l'impiego dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 7.

1. L'ufficio provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telegrafico o con raccomandata, l'autorizzazione all'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 245

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Goveerno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione», così recita:

«Art. 2 *(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).* — 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; *l'inclusione nella denominazione sociale delle parole:* «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sotitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni».

Nota agli articoli 2, 5 e 6:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1.

97G0411

DECRETO 3 settembre 1997, n. **382.**

Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5, della citata legge, che prevede di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. I, anche a mezzo raccomandata, la domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 2.

1. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve contenere la dichiarazione che la società eserciterà la predetta attività nel rispetto delle modalità di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché della successiva regolamentazione emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) separata richiesta di iscrizione all'apposito albo munita di sottoscrizione autentica secondo quanto previsto all'articolo 2 che precede, che dovrà essere presentata contestualmente;

2) atto costitutivo e statuto della società, che dovrà necessariamente essere costituita con una delle forme previste dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

3) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

4) documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

5) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;

6) le società cooperative dovranno inoltre indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le società cooperative

di produzione e lavoro, la dichiarazione che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

7) un programma articolato dal quale si evinca che la società dispone di un'organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, secondo le indicazioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

2. Eventuali modifiche inerenti la documentazione prescritta dovranno essere presentate all'ufficio, con le medesime modalità entro trenta giorni.

Art. 4.

1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, rilascia, acquisito il parere della commissione centrale per l'impiego e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della medesima legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Le società autorizzate all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 5.

1. Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, la società potrà richiedere al direttore generale per l'impiego l'autorizzazione definitiva, fornendo idonea documentazione circa il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successiva regolamentazione emenata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e la relativa procedura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 247

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione», così recita:

«Art. 2 *(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).* — 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria

o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni».

Nota all'art. 2:

— L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» così recita:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di indentificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Note all'art. 3:

— L'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile così recita:

«Art. 2 *(Compiti dell'ufficio).* — 1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:

a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

b) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione;

c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese;

d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;

e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.

2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte».

— Per il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vedi la nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vedi la nota all'art. 1.

— L'art. 9-*bis*, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608 recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale» così recita:

«1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizione di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo».

97G0417

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cafer» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cafer» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F.M. Albanese in data 16 ottobre 1985, repertorio 13585, registro società n. 350/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8730

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Calabria Musicale» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Calabria Musicale» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 1° febbraio 1985, repertorio 3766, registro società n. 129/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8731

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.O.S.» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.A.O.S.» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 18 gennaio 1983, repertorio 2506, registro società n. 23/83, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8732

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.B.C.» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.B.C.» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio R. Zumbo in data 28 febbraio 1990, repertorio 395, registro società n. 122/90, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8733

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Carni Sud» a r.l., in S. Luca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Carni Sud» a r.l., con sede in S. Luca, costituita per rogito notaio R. Caiazzo in data 8 maggio 1986, repertorio 17447, registro società n. 1686, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8734

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Centro oper. subacqueo» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Centro oper. subacqueo» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F.M. Albanese in data 28 novembre 1985, repertorio 13856, registro società n. 9/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8735

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cicov» a r.l., in Campo Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cicov» a r.l., con sede in Campo Calabro, costituita per rogito notaio F.M. Albanese in data 3 giugno 1985, repertorio 12686, registro società n. 230/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8736

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Frosinone società cooperativa edilizia a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 maggio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Frosinone società cooperativa edilizia a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Frosinone società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Seraschi Pio in data 17 dicembre 1988, repertorio 5354, registro società n. 6142 del tribunale di Frosinone, BUSC 1347/238042, è sciolta ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 20 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8755

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quirinale», in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 giugno 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Quirinale», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Quirinale», con sede in Alatri, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata in data 16 marzo 1989, repertorio 35753, registro società n. 7263 del tribunale di Frosinone, BUSC 1526/242255, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 20 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8756

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 1997.

Premi settimanali della lotteria Italia 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/802224 del 21 gennaio 1992 concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla citata disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali e di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette nonché di prevedere una diversa articolazione ed un diverso ammontare dei premi stessi;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali a favore dei mittenti delle cartoline per la partecipazione ai premi settimanali delle lotterie nazionali estratte nei giorni dal 3 ottobre 1997 al 24 dicembre 1997 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva «Fantastico Più»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 12 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali previste per i giorni 6, 13, 20 e 27 ottobre 1997, 3, 10, 17, 24 novembre 1997, 1, 8, 15, 22 e 29 dicembre 1997 sono anticipate ai giorni 3, 10, 17 e 24 ottobre 1997, 7, 14, 21 e 28 novembre 1997 e 5, 12, 19 e 24 dicembre 1997 e si svolgeranno a Roma, alle ore 9 in forma pubblica presso la sede del concessionario del servizio, ditta Luigi Nardi - Via Jacopo Belgrado n. 23, alla presenza di una commissione costituita da tre membri: uno in rappresentanza della R.A.I. - Radiotelevisione italiana e due in rappresentanza del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Nelle estrazioni di cui al precedente articolo i premi settimanali delle lotterie nazionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/80224 del 21 gennaio 1992, sono sostituiti da undici premi dell'importo di L. 2.000.000 cadauno.

I nominativi estratti nelle suddette estrazioni, parteciperanno altresì all'assegnazione di premi aggiuntivi nel corso della trasmissione televisiva «Fantastico Più», in onda tutti i giorni su RAIUNO dal lunedì al venerdì compresi dal 6 ottobre 1997 al 2 gennaio 1998, secondo le seguenti modalità:

a ciascuno dei nominativi estratti, dal 2° all'11°, sarà assegnato un premio aggiuntivo di lire un milione nel caso in cui risponda esattamente al quesito posto dal conduttore nell'ambito del gioco da effettuarsi nel corso della trasmissione. Nel caso in cui il primo dei due concorrenti previsti per ogni trasmissione, non risponda esattamente al quesito, il premio di un milione non assegnato sarà cumulato al premio di un milione in palio per il secondo concorrente, che così potrà vincere un premio aggiuntivo di lire due milioni. Qualora anche il secondo concorrente non risponda esattamente, i premi posti in palio nella trasmissione di quel giorno non saranno assegnati;

al primo degli undici nominativi estratti, che parteciperà al gioco televisivo per ultimo nella trasmissione del venerdì, sarà assegnato un premio aggiuntivo di lire quattro milioni, qualora risponda esattamente al quesito posto dal conduttore. Detto premio sarà cumulato con i premi aggiuntivi non assegnati nel corso della trasmissione del venerdì e, pertanto, potrà essere elevato fino ad un massimo di lire sei milioni.

Art. 3.

In occasione delle estrazioni di cui al precedente art. 2, si procederà anche alla estrazione di undici cartoline di riserva, affinché, qualora non fosse possibile contattare uno o più degli undici nominativi estratti, per l'assegnazione dei premi aggiuntivi si procederà a contattare le riserve secondo l'ordine di estrazione delle stesse.

Art. 4.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione «Fantastico Più» si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e da un rappresentante della R.A.I. ed opererà nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e verranno verbalizzate.

Art. 5.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano ferme le prescrizioni del decreto ministeriale 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 95

97A8779

DECRETO 19 settembre 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria Italia 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia» manifestazione 1997 è abbinata alla trasmissione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Fantastico Enrico».

La lotteria nazionale «Italia 1997», con inizio il 20 settembre 1997 si concluderà il 6 gennaio 1998.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 25 serie di 1.000.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 5 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale «Italia» manifestazione 1997 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di lunedì 29 dicembre 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 1998.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di sabato 3 gennaio 1998.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 6 gennaio 1998 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1998, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i sei anni televisivi finalisti che parteciperanno alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Fantastico Enrico».

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato inserendo in un'urna i biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna gli anni televisivi che parteciperanno alla finale della trasmissione televisiva «Fantastico Enrico». La contestuale estrazione di un biglietto e di un anno televisivo determinerà l'abbinamento.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria i sei biglietti abbinati seguiranno la sorte dei sei anni televisivi secondo la graduatoria ufficiale comunicata dalla R.A.I. - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della gara televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti agli anni televisivi eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più anni televisivi per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo posto ad effettuare un sorteggio fra gli anni televisivi classificatisi *ex- aequo.*

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati agli anni televisivi in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto o dalla dott.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo, entrambe funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 96

97A8780

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 ottobre 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL SERVIZIO SECONDO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41, del 19 febbraio 1997, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire diciassettemilacinquecentosessantaduemiliardicinquecentosessantacinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 agosto 1997, a quella n. 6, di scadenza 15 febbraio 2000.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, collocata sul margine sinistro della parte centrale, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotto in calcografia l'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una sottile cornice in stile dell'epoca, che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «codice IT0001092367» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica italiana - Direzione generale del tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio secondo - buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e D.M. 10 febbraio 1997 - titolo al portatore - del capitale nominale

di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 99,95 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran libro del debito pubblico - con godimento dal 15 febbraio 1997 - Roma, 15 febbraio 1997; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica italiana - Ministero del Tesoro», al di sotto del quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito pubblico della Repubblica italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 816800 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000; più in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione generale del tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 febbraio 1997/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996 n. 664 e D.M. 10 febbraio 1997 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «6%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001092367», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito pubblico della Repubblica italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 6% - 15 febbraio 1997/2000».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'articolo 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente generale capo del servizio
LA VIA

97A8781

DECRETO 28 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Viste le delibere del 23 gennaio 1996 e 6 marzo 1997, con le quali il consiglio generale ed il comitato di gestione della Fondazione hanno approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 31, 32, 33 e 34 dello statuto medesimo;

Viste le lettere del 15 settembre 1997 e 13 ottobre 1997, con le quali il presidente della regione siciliana ha reso l'intesa prevista dall'art. 9, comma 2, del vigente statuto ed ha espresso parere favorevole sulle modifiche proposte fatta eccezione per l'art. 29, comma 1;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 dello statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 31, 32, 33 e 34 dello statuto medesimo.

Resta ferma, nell'attuale formulazione, la disposizione di cui all'art. 29, primo comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

(Omissis).

4. La Fondazione è disciplinata dalle norme contenute nei provvedimenti legislativi *che la riguardano e nel presente statuto.*

Art. 2.

1. La Fondazione persegue - con particolare riguardo alla Sicilia - fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, *economico e giuridico,* della istruzione *e formazione, della cultura* e dell'arte, *da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati e connotati da particolare rilevanza e specifica competenza nei rispettivi settori di attività.*

2. *Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di preferenziale operatività, la Fondazione, in base al proprio regolamento, definisce attraverso apposite delibere periodiche del comitato di gestione, progetti e programmi anche pluriennali di intervento.*

3. La Fondazione ha inoltre finalità di assistenza *e tutela delle categorie sociali più deboli.* Promuove studi, *ricerche* ed indagini riflettenti i problemi economici.

4. La Fondazione, *per il conseguimento delle finalità istituzionali* può porre in essere iniziative, *svolgere* attività ed effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari ed in genere strumentali.

5. La Fondazione può partecipare ad organismi, associazioni, società. *(Omissis).*

Art. 3.

1. La Fondazione, ai sensi dell'art. 12, *1° comma, lettera b)* del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356:

1) amministra *direttamente o tramite società finanziaria* la partecipazione nel Banco di Sicilia S.p.a.;

2) non può esercitare *(Omissis)* di cui al precedente *numero* 1);

3) può acquisire *o* cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie.

Art. 4.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente:

(Omissis),

ed è incrementato di norma:

3) dalla riserva prevista al successivo art. 5, *comma* secondo e dagli ulteriori accantonamenti a riserva *finalizzati, oltre che ad iniziative istituzionali, alla salvaguardia nel tempo del valore reale del patrimonio;*

4) dalle liberalità a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento patrimoniale.

2. Possono essere istituiti presso la Fondazione *(Omissis).*

Art. 5.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati a riserve;

(Omissis).

2. *La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona* ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della stessa *società una quota dei dividendi corrisposti dalla società medesima in misura non inferiore al 10%.* Tale riserva può essere esclusivamente investita in titoli del Banco di Sicilia S.p.a. e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

3. Una quota, determinata dal comitato di gestione in misura *pari* ad un quindicesimo dei *redditi* della Fondazione *al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera* d) *del comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è destinata a norma dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e relative modalità di attuazione.*

4. *Il corrispettivo in denaro derivante dalla vendita di azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione deve essere investito al fine di salvaguardare il valore economico del patrimonio.*

Art. 7.

1. Sono organi della Fondazione:

il Consiglio generale;

il Comitato di gestione;

il Presidente;

il Collegio sindacale.

Art. 8.

Consiglio generale

1. Il consiglio generale è costituito con decreto *del* Ministro del tesoro.

I suoi componenti sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, come indicati all'art. 2.

2. *Il consiglio generale dura in carica quattro anni ed è composto:*

1) *dal presidente;*

2) *dai soprintendenti pro-tempore dei BB.CC.AA. delle province siciliane;*

3) *dai Magnifici rettori delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina;*

4) *da un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia;*

5) *da quindici componenti designati dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza delle province dell'Italia peninsulare nelle quali il Banco di Sicilia S.p.a. sia presente con propria dipendenza;*

6) *dai membri del comitato di gestione di cui all'art. 11, 1° comma, n. 2).*

3. *Le designazioni dei rappresentanti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno essere effettuate almeno trenta giorni prima della scadenza del consiglio generale. In mancanza il Ministro provvederà ulteriormente alle nomine.*

4. *I consiglieri generali che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del consiglio generale decadono dall'ufficio.*

5. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, i consiglieri *generali* indicati ai *numeri 4, 5 e 6 del precedente secondo comma* sono sostituiti, con le stesse modalità, per la copertura della durata residua del quadriennio.

6. *I componenti sono nominati esclusivamente per il migliore e più proficuo andamento della Fondazione con esclusione di ogni rappresentanza degli enti cui è affidata la designazione e di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo sul nominato.*

Art. 9.

1. Il consiglio generale:

(Omissis);

3) *approva e/o modifica il regolamento della Fondazione;*

4) elegge, nel proprio seno, sei componenti *del* Comitato di gestione, scegliendone *uno fra quelli indicati all'art. 8, 2° comma, numero 2; uno fra quelli indicati al numero 3; tre fra quelli indicati al numero 4 ed uno fra quelli indicati al n. 5;*

5) elegge *un sindaco effettivo* ed uno supplente scegliendoli *fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili residenti in Sicilia.*

6) delibera su ogni altra materia che gli sia attribuita dalla legge o dallo statuto;

7) può richiedere al Ministro del tesoro *(omissis).*

Art. 10.

1. Il consiglio generale è convocato *a* Palermo, *di norma nella sede legale.*

(Omissis).

4. Alle sedute *assiste* il collegio sindacale.

(Omissis).

7. Il segretario *generale* ed il vice segretario del comitato di gestione svolgono analoghe funzioni anche presso il consiglio generale.

(Omissis).

Art. 11.

Comitato di gestione

1. Fanno parte del Comitato di gestione:

1) il Presidente;

2) quattro membri dei quali due nominati dal Ministro *del* tesoro e due dal presidente della regione siciliana, *scelti tra persone dotate di specifica professionalità acquisita attraverso diversificate esperienze nei settori di intervento della Fondazione, come indicati all'art. 2.*

3) sei consiglieri generali eletti secondo quanto previsto all'art. 9, *1° comma, numero* 4).

2. *Il segretario generale svolge la funzione di segretario del comitato di gestione.*

(Omissis).

4. Alle sedute *assiste* il collegio sindacale.

Art. 12.

1. Il comitato di gestione ha tutte le attribuzioni per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salve le competenze del consiglio generale; può delegare determinati poteri e/o singoli atti al presidente *ed* al *segretario generale,* anche disgiuntamente.

(Omissis).

3. *Il comitato di gestione può istituire commissioni consultive e comitati tecnici e scientifici, anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in conformità alle norme del regolamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni e dei comitati anche i componenti del consiglio generale.*

4. Al fine di favorire i lasciti e le liberalità *(omissis).*

(Omissis).

5. Il comitato di *gestione formula proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'approvazione del* consiglio generale.

6. *Il comitato di gestione propone al consiglio generale l'approvazione o le modifiche al regolamento.*

7. Il comitato di gestione nomina il *segretario generale* che prende parte alle sedute e ne cura la redazione del verbale.

Art. 13.

(Omissis).

3. Almeno quattro componenti il comitato *o* il collegio sindacale possono formulare al presidente richiesta motivata di convocazione del comitato di gestione.

4. Per la validità delle *adunanze* è necessaria la presenza *della maggioranza assoluta* dei componenti *in carica;* le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. L'approvazione del verbale può avvenire nella seduta successiva.

6. *I componenti del comitato di gestione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del comitato di gestione decadono dall'ufficio.*

7. *Si applicano ai componenti il comitato di gestione le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.*

Art. 14.

Il presidente

1. Il presidente della Fondazione è nominato con *Decreto del* Ministro del tesoro, d'intesa *con il* presidente della regione siciliana; dura in carica quattro anni.

2. Il comitato di gestione elegge fra i propri componenti *il* vice presidente che sostituisce - in tutto e ad ogni effetto - il presidente in caso di assenza o impedimento.

3. *Il comitato di gestione può eleggere un secondo vice presidente.*

Art. 15.

(Omissis).

2. Il presidente:

(omissis);

adotta nei casi d'urgenza, sentito il *segretario generale* o su proposta di questi, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione riferendone allo stesso *nella* prima seduta successiva.

Art. 16.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di *tre* membri di cui:

uno, in funzione di presidente, nominato dal Ministro *del* tesoro;

uno nominato dal presidente della regione siciliana;

uno eletto dal consiglio generale ai sensi dell'art. 9, *1° comma, numero 5).*

2. Sono altresì nominati - rispettivamente dal Ministro *del* tesoro e dal consiglio generale, ai sensi dell'art. 9, *1° comma, numero 5) - due* sindaci supplenti che subentrano ai sindaci cessati dall'incarico per qualsiasi ragione.

3. *Anche i membri del collegio sindacale nominati dal Ministro del tesoro e dal presidente della regione siciliana devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.*

4. I sindaci durano in carica quattro anni decorrenti dalla data della relativa nomina.

5. *Si applicano ai sindaci le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.*

Art. 17.

1. Il collegio sindacale *assume gli obblighi ed* esercita le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile e del presente statuto. Redige le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla *Legge.*

Art. 18.

Segretario generale

1. *Il segretario generale è nominato dal comitato di gestione.*

2. Per la carica di *segretario generale* sono corrisposti, con le modalità, e negli importi stabiliti dal comitato di gestione, il rimborso delle spese ed il compenso annuo lordo aventi carattere di globalità.

3. Il *comitato di gestione* designa tra gli elementi del personale della Fondazione il vicario che sostituisce, ad ogni effetto, il *segretario generale* in tutti i casi di assenza o di impedimento.

Art. 19.

1. *Il segretario generale:*

sovrintende all'attività della Fondazione in *attuazione delle* deliberazioni assunte dal comitato di gestione;

coadiuva il presidente nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'andamento della Fondazione;

sovrintende al personale e alla struttura organizzativa della Fondazione;

ha la facoltà di firma in ordine all'attività corrente;

compie, d'intesa col presidente, ogni atto non espressamente riservato alla competenza di altro organo.

2. Il *segretario generale* non può svolgere attività professionale autonoma che comunque involga rapporti con la Fondazione.

Art. 20.

(Omissis).

3. *Non è ammesso il cumulo di più indennità di presenza nella stessa giornata.*

4. Per gli spostamenti dal comune di residenza *(omissis).*

(Omissis).

Art. 21.

1. Fatto salvo *quanto previsto al* successivo art. 22, *il comitato di gestione può designare* i componenti *degli* organi collegiali della Fondazione *a* rivestire cariche *fino ad un massimo di tre* in organismi, società, enti - creditizi e non - partecipanti dalla *stessa* Fondazione, o indirettamente attraverso *la società conferitaria.*

Art. 22.

1. Non possono far parte degli organi della Fondazione o decadono dagli stessi, coloro che personalmente, oppure nella qualità di amministratori di società od enti, abbiano una lite giudiziaria contro la Fondazione *o che in tale lite prestino attività professionale. Fino a quando la Fondazione non perda il controllo della società conferitaria e non pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera* b) *della direttiva del Ministero del tesoro del 18 novembre 1994, le cariche amministrative e*

le cariche di controllo nella Fondazione sono incompatibili sia con quelle amministrative sia con quelle di controllo nel Banco di Sicilia S.p.a. e presso le società ed enti facenti parte del gruppo creditizio del Banco di Sicilia.

2. *L'incompatibilità non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo della Fondazione, qualora venga deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera* b) *della direttiva del Ministero del tesoro del 18 novembre 1994.*

Art. 23.

(Omissis).

4. La relazione del comitato di gestione deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Deve altresì dare atto specificatamente del rispetto di quanto previsto all'art. 5, *comma* secondo.

5. I progetti e le relazioni vengono sottoposti al consiglio generale che adotta le relative deliberazioni:

entro il *20 dicembre* per il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente;

entro il *20* giugno per il bilancio relativo all'esercizio successivo.

(Omissis).

Art. 24.

(Omissis).

2. *Al personale si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.*

Art. 25.

(Omissis).

2. Per le designazioni di pertinenza della Fondazione relativamente ai componenti *gli organi di amministrazione e di controllo della società conferitaria e/o di altri enti creditizi,* si applica la disposizione di cui *all'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

Art. 26.

1. I verbali del consiglio generale e del comitato di gestione, firmati dal presidente e dal segretario *generale*, sono inseriti in distinte raccolte annuali ciascuna contenente un indice-sommario con l'indicazione delle sedute e dei relativi argomenti.

2. Il segretario *generale,* è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 27.

1. *In assenza del presidente o del vice presidente, il consiglio generale ed il comitato di gestione sono convocati e presieduti dal componente in carica più anziano per età.*

2. In ogni caso in cui non possano applicarsi le norme dell'art. 10 penultimo comma e dell'art. 12 ultimo comma le funzioni di segretario della seduta sono esercitate rispettivamente da un componente l'organo medesimo *nominato dal presidente.*

Art. 30.

1. *Le norme del presente statuto entrano in vigore all'atto dell'approvazione da parte del Ministro del Tesoro fatta eccezione per gli articoli 8, 11 e 16 che avranno efficacia alla scadenza del mandato del consiglio generale in carica.*

97A8782

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 ottobre 1997.

Modificazione al codice di esclusione dell'accollo di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*, per la società cooperativa Constabacchi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 recante interventi urgenti in favore dell'economia che prevede l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore della richiamata legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis,* da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237 del 1993, art. 1, comma 1-*bis;*

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci e gli adempimenti da svolgere a cura di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — dell'11 ottobre 1995 n. 238 con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze, presentate ai sensi della citata legge n. 237 del 19 luglio 1993 art. 1, comma 1-*bis,* riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Vista la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso proposto da Frassanito Cinzia, commissario liquidatore della coop.va a r.l. Constabacchi, avverso il decreto ministeriale 2 ottobre 1995;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1329 del 1° agosto 1997, che accoglie la domanda incidentale di sospensione proposta dal suddetto commissario liquidatore e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di riesaminare, nel merito, la domanda del ricorrente;

Riesaminata la domanda di Giovanni Dell'Anna garante della coop.va Constabacchi, trasmessa dal commissario liquidatore con firma non autenticata;

Considerato che:

l'istante nella domanda sottoscritta il 15 settembre 1994 non ha indicato la data d'iscrizione a socio della cooperativa (punto A 2.2 del modulo di domanda);

il commissario liquidatore Cinzia Frassanito ha cancellato la parola «soci» nella scheda D.3.1 della domanda;

i garanti in solido nella scheda A.6.2 hanno dichiarato di «non essere soci della cooperativa»;

Preso atto che la qualificazione soggettiva di socio garante della cooperativa, in stato di accertata insolvenza, è requisito previsto dalla citata legge n. 237 del 1993 art. 1, comma 1-*bis*, per la concessione dei benefici di cui alla stessa legge;

Preso atto che, non sussistendo il predetto requisito soggettivo nella persona di Dell'Anna Giovanni, la garanzia resta esclusa dall'accollo e l'istanza va riportata nell'elenco n. 3 con la motivazione riportata nel dispositivo.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Constabacchi rimane inserita nell'elenco n. 3 del decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, relativo alle cooperative per le quali tutte le garanzie sono state escluse dall'accollo con il codice B4 «cooperative le cui domande sono state presentate da istante non socio».

Art. 2.

Il codice di esclusione n. A.5 rimane sospeso in attesa del giudizio di merito del Consiglio di Stato.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: PILO

97A8737

DECRETO 27 ottobre 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 5 maggio 1997 relativo al riconoscimento di origine controllata dei vini «Assisi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 5 maggio 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale che prevede l'obbligo di effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Assisi»;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento del termine per effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti «Assisi»;

Visto il parere favorevole della regione Umbria alla proroga del termine di cui sopra;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito per le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Assisi»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto dirigenziale 5 maggio 1997 per effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» è prorogato fino al 30 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A8738

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Riso 2000». (Deliberazione n. 145/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì nell'ambito dell'aggiornamento del piano di ristrutturazione, lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'AIMA della gestione degli aiuti comunitari e nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifiche della norma per la ristrutturazione nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della RIBS S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, che istituisce il Ministero per le politiche agricole;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo saccarifero;

Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il documento n. 31256/Pos. 1053 del 3 marzo 1997 relativo alle direttive operative della RIBS, impartite dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il progetto specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Riso 2000», trasmesso con la nota del Ministro per le politiche agricole n. 238 del 22 luglio 1997;

Tenuto conto che sono in corso di acquisizione le autorizzazioni relative alla costruzione della centrale elettrica del costo di 10.000 milioni alimentata dagli scarti di lavorazione prevista dal progetto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 245 del 25 luglio 1997 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso il proprio parere favorevole;

Vista la nota n. 252 del 29 luglio 1997 con cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere favorevole;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

È approvato il progetto denominato «Riso 2000» presentato dalla Eurico Italia S.p.a., relativo alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione del riso, di cui alle premesse.

Il progetto, comprensivo dei costi di realizzazione di una centrale elettrica alimentata con scarti di lavorazione del riso, prevede investimenti per 36.000 milioni.

Soggetto realizzatore dell'iniziativa sarà la società da costituirsi, di seguito denominata «New. Co. S.p.a.». Al finanziamento del progetto la RIBS concorrerà nella forma di partecipazione al capitale sociale della citata società «New. Co. S.p.a.» nella misura di 5.875 milioni a regime e attraverso un finanziamento che verrà erogato alle usuali condizioni, nella misura di 22.000 milioni.

Al momento della costituzione della «New. Co. S.p.a.» verrà sottoscritto un capitale di 20.000 milioni ripartito fra i soci come di seguito indicato:

Soci	Capitale iniziale (in milioni)	Quote di partecipazione (in %)
Eurico Italia S.p.a.	11.125	55,6
Finanziaria agricoltori . .	1.000	5,0
RIBS S.p.a.	7.875	39,4
Totale . . .	20.000	100,0

Con la dizione «Finanziaria agricoltori» si identifica una società, da costituirsi, rappresentativa di produttori agricoli della zona in cui è localizzato l'intervento.

Della quota sottoscritta inizialmente dalla RIBS, pari a 7.875 milioni, fanno parte azioni per 2.000 milioni destinate ad essere trasferite, entro un anno dalla costituzione della società alla Finanziaria agricoltori, ad un prezzo pari a quello di sottoscrizione maggiorato dell'interesse legale.

Qualora alla scadenza di tale termine la Finanziaria agricoltori non dovesse in tutto o in parte provvedere all'acquisto delle quote di cui sopra ed al pagamento contestuale del relativo prezzo, la RIBS è sin d'ora autorizzata a cedere la quota stessa, o parte di essa, al prezzo suindicato, nell'ordine, a cooperative e/o società di produttori all'uopo costituite, a imprese agricole singole o associate o, comunque alla Eurico Italia S.p.a. che presterà, a tale fine, idonea garanzia.

Eventuali cessioni, da parte della Eurico Italia S.p.a., di quote azionarie originariamente spettanti alla parte agricola, acquisite secondo le modalità di cui al punto precedente, potranno essere effettuate ad un prezzo non superiore al prezzo di acquisto, maggiorato dell'interesse legale relativo al periodo in cui la Eurico Italia S.p.a. ha detenuto dette azioni.

La durata quindicennale dell'intervento RIBS nella società «New. Co. S.p.a.» rimane condizionata all'acquisizione da parte di associazioni di agricoltori, cooperative o imprese agricole singole o associate, di una quota di capitale non inferiore al 10%. Tale partecipazione andrà improrogabilmente assicurata a partire dal quinto anno dalla data di costituzione della società.

Nel corso del terzo esercizio, la società «New. Co. S.p.a.» effettuerà un aumento di capitale per complessivi 5.000 milioni.

Tale aumento di capitale sarà riservato alla Eurico Italia S.p.a. che porterà in tal modo la sua partecipazione a 16.125 milioni.

A seguito del citato aumento di capitale la suddivisione delle quote fra i soci corrisponderà a quanto di seguito indicato:

Soci	Capitale a regime (in milioni)	Quote di partecipazione (in %)
Eurico Italia	16.125	64,5
Finanziara agricoltori	3.000	12,0
RIBS	5.875	23,5
Totale	25.000	100,0

La quota di capitale di competenza della Eurico Italia S.p.a. potrà essere corrisposta fino ad un massimo di 11.000 milioni di lire, sotto forma di conferimento di terreni, fabbricati, impianti.

La valutazione dei beni conferiti avverrà sulla base del valore di mercato dei beni stessi, delle prospettive di reddito conseguibili, degli investimenti necessari per ottenere detto reddito. Nella valutazione non verranno considerati i costi fiscali da sostenere per il conferimento.

La RIBS definirà le modalità e i tempi di erogazione dei propri apporti finanziari in armonia con l'attuazione del piano d'intervento nonché le garanzie reali o personali da ottenere dai soci o da terzi a fronte delle suddette risorse finanziarie, coerentemente a quanto previsto nel progetto.

Per quanto concerne la centrale elettrica prevista dal progetto, qualora non venissero concesse le necessarie autorizzazioni, il capitale sociale e le singole quote dei soci verrebbero diminuite in misura proporzionale al minor costo dell'investimento.

La RIBS verificherà l'eleggibilità del progetto o di sue parti al cofinanziamento comunitario e, in caso affermativo, ne promuoverà l'inserimento nello specifico programma comunitario, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

Al fine di consentire al CIPE una puntuale verifica dello stato di attuazione del progetto dell'entità delle somme impegnate, del raggiungimento degli obiettivi occupazionali e produttivi, dell'impatto del progetto sull'economia locale, dei livelli di partecipazione della parte agricola, della situazione economica e finanziaria della società attuatrice, il Ministro per le politiche agricole presenterà annualmente al Comitato una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Il Ministero per le politiche agricole provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dalla normativa comunitaria.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 332

97A8815

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Camposole». (Deliberazione n. 163/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì nell'ambito dell'aggiornamento del piano di ristrutturazione, lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'AIMA della gestione degli aiuti comunitari e nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifiche della norma per la ristrutturazione nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della RIBS S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, che istituisce il Ministero per le politiche agricole;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo saccarifero;

Visto il regolamento CE n. 866/90 del Consiglio relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti;

Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il documento n. 31256/Pos.1053 del 3 marzo 1997 relativo alle direttive operative della RIBS, impartite dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il progetto specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Camposole S.p.a.», trasmesso con la nota del Ministro per le politiche agricole n. 235 del 22 luglio1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 245 del 25 luglio 1997 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso il proprio parere favorevole;

Vista la nota n. 252 del 29 luglio 1997 con cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere favorevole;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

È approvato il progetto denominato «Camposole S.p.a.», di cui alle premesse, che prevede la realizzazione di un polo agro-industriale per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli composto da tre centri ubicati rispettivamente in Corigliano d'Otranto (Lecce), Montignago (Lecce) e Mesagne (Brindisi).

Il progetto prevede investimenti per 16.200 milioni.

Soggetto attuatore sarà la costituenda società Camposole S.p.a.

Al finanziamento del progetto la RIBS concorrerà nella forma di partecipazione al capitale sociale della citata società Camposole S.p.a., nella misura di 3.000 milioni e attraverso un finanziamento, che verrà erogato alle usuali condizioni, nella misura massima di 10.000 milioni.

Il capitale sociale della Camposole S.p.a. sarà ripartito fra i soci come appresso indicato:

Soci	Capitale (in milioni)	Quote di partecipazione (in %)
S.P.T. Acqua S.r.l.	1.712	27,6
Consorzio Euro Agri 1 S.c.r.l.	620	10,0
Assozona BR-LE-TA	62	1,0
L'agricola S.a.s.	806	13,0
RIBS S.p.a.	3.000	48,4
Totale	6.200	100,0

Il progetto prevede la richiesta di un cofinanziamento comunitario a fondo perduto a valere sui programmi operativi regionali e/o nazionali riferiti al regolamento CE 866/90.

Nel caso in cui il cofinanziamento di cui sopra fosse accordato, le relative somme sarebbero destinate a rimborso anticipato del mutuo concesso alla RIBS.

La RIBS definirà le modalità e i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano d'intervento nonché le garanzie reali o personali da ottenere dalla società, dai soci o da terzi a fronte delle suddette risorse finanziarie e coerentemente a quanto previsto nel progetto.

Al fine di consentire al CIPE una puntuale verifica dello stato di attuazione del progetto dell'entità delle somme impegnate, del raggiungimento degli obiettivi occupazionali e produttivi, dell'impatto del progetto sull'economia locale, dei livelli di partecipazione della parte agricola, della situazione economica e finanziaria della società attuatrice, il Ministro per le politiche agricole presenterà annualmente al Comitato una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Il Ministero per le politiche agricole provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dalla normativa comunitaria.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 333

97A8817

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 173 - lavori di sistemazione piccole aree interne o limitrofe ad alcune frazioni del comune di Stazzema - comune di Stazzema - ente attuatore comunità montana Alta Versilia. Importo dell'intervento L. 645.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 359).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella IV rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 179 dell'11 marzo 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 173 - lavori di sistemazione piccole aree interne o limitrofe ad alcune frazioni del comune di Stazzema - comune di Stazzema - ente attuatore comunità montana Alta Versilia. Importo dell'intervento L. 645.000.000;

Visto che in data 5 settembre 1997 con nota n. 1634 la comunità montana Alta Versilia ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 149 del 7 luglio 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 1° ottobre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non si applica il disposto di cui al punto 2.3 del disciplinare in quanto l'incarico di progettazione risulta affidata con delibera di giunta esecutiva n. 166 del 28 maggio 1996 quindi antecedentemente all'ordinanza n. 14/1996 del commissario che fissa il disciplinare degli interventi;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 173 - lavori di sistemazione piccole aree interne o limitrofe ad alcune frazioni del comune di Stazzema - comune di Stazzema - ente attuatore comunità montana Alta Versilia, approvato con deliberazione della giunta della comunità montana Alta Versilia (ente attuatore) n. 149 del 7 luglio 1997.

Di trasmettere alla comunità montana Alta Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 13 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8739

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 174 - realizzazione di una passerella strallata sul t. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento delle due sponde, comune di Stazzema - ente attuatore comunità montana Alta Versilia. Importo dell'intervento L. 280.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 360).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella IV rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 179 dell'11 marzo 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 174 - realizzazione di una passerella strallata sul t. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento delle due sponde. Comune di Stazzema - ente attuatore comunità montana Alta Versilia. Importo dell'intervento L. 280.000.000;

Visto che in data 5 settembre 1997 con nota n. 1635 la comunità montana Alta Versilia ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 336 del 25 novembre 1996;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 1° ottobre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non si applica il disposto di cui al punto 2.3 del disciplinare in quanto l'incarico di progettazione risulta affidato con delibera di giunta esecutiva n. 198/1995 quindi antecedentemente all'emanazione dell'ordinanza n. 14/1996 del commissario che fissa il disciplinare degli interventi;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 174 - realizzazione di una passerella strellata sul t. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento delle due sponde. Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta della comunità montana Alta Versilia (ente attuatore) n. 336 del 25 novembre 1996.

Di trasmettere alla comunità montana Alta Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 13 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8740

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica - progettazioni, individuazione degli interventi e degli enti attuatori. (Ordinanza n. 361).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
Ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prenda atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Viste le rimodulazioni del piano ed in particolare quella approvata con ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56697 in data 30 maggio 1997;

Considerato che in detta rimodulazione è destinata la somma di L. 3.400.000.000 per progettazioni e monitoraggio siti non coperti da precedenti iniziative di cui si fa riserva di individuare, con successivi atti e per ciascuna iniziativa, l'ente attuatore, gli importi e gli indirizzi per l'esecuzione;

Ritenuto di dover, come primo atto, individuare le progettazioni da eseguire, gli enti attuatori ed i relativi importi, con riserva di provvedere successivamente in ordine alle attività di monitoraggio dei siti non coperti da precedenti iniziative ed in ordine agli indirizzi per le progettazioni;

Sentito l'ufficio del commissario di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 1° luglio 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

Di individuare le progettazioni da eseguire per un importo complessivo di lire 2.200.000.000 quali risultano descritte nell'allegato *A* del presente atto a farne parte integrale e sostanziale, ciascuna con i relativi importi e con l'indicazione degli enti attuatori.

Di provvedere con successivi atti a determinare gli indirizzi per le progettazioni nonché ad assumere determinazioni in ordine al monitoraggio dei siti non coperti da precedenti iniziative.

Di riservare all'ufficio del commissario l'affidamento delle progettazioni indicate nell'allegato *A* ricomprese sotto il titolo «ufficio del commissario».

Di provvedere a liquidare agli enti attuatori gli importi per le progettazioni a fianco di ciascuna indicati nell'allegato *A* del presente atto con le seguenti modalità.

Il 50% dell'importo al momento del conferimento dell'incarico al professionista individuato dall'ente attuatore su comunicazione al commissario da parte dell'ente medesimo.

Il 50% al momento della presa d'atto del progetto da parte del Commissario.

Firenze, 13 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO *A*

UFFICIO DEL COMMISSARIO

Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale Mulina e Torrente Vezza da monte dell'abitato di Culerchia fino a Pontestazzemese. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 120 milioni.

Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 120 milioni.

Progettazione delle opere di sistemazione idraulica e di versante e degli interventi di contenimento degli afflussi solidi a protezione dell'abitato di Fornovolasco e della località Boscaccio. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 120 milioni.

Verifica delle condizioni di stabilità generale delle opere di sistemazione dei ravaneti nel bacino del Torrente Serra. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 80 milioni.

Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza. Nell'ambito di tale attività si dovrà tenere conto della progettazione e degli interventi già avviati. Per questa progettazione è previsto che il comune di Seravezza indichi per l'incarico un progettista per la parte urbanistica che dovrà operare insieme al progettista incaricato dal commissario. Importo lire 100 milioni.

Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati.

Per questa progettazione è previsto che il comune di Stazzema indichi per l'incarico un progettista per l'incarico un progettista per la parte urbanistica che dovrà operare insieme al progettista incaricato dal commissario. Importo lire 150 milioni.

Comunità montana Garfagnana

Progettazione di massima per la sistemazione idrogeologica idraulica a monte della strada Vergemoli-Fornovolasco e tra Fornovolasco e Trombacco. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 100 milioni.

Comunità montana Alta Versilia

Progettazione esecutiva per il ripristino della rete sentieristica. Importo lire 100 milioni.

Amministrazione provinciale di Lucca

Progettazione per la messa in sicurezza della strada provinciale di Arni. Importo lire 500 milioni.

Comune di Massa

Consolidamento frana in località Casette. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 250 milioni.

Progettazione della sistemazione idraulica complessiva dell'area di pianura tra il Canalmagro e il fosso Lavello. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 150 milioni.

Progettazione di interventi di risanamento varianti montani. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 150 milioni.

Parco Alpi Apuane

Progettazione sistemazione bosco. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo lire 80 milioni.

Comune di Stazzema

Progettazione esecutiva di via di fuga tra la località di Risvolta (S.P. di Arni), Pruno e Volegno (S.C. per Cardoso). Importo lire 180 milioni.

Importo totale costo per progettazioni lire 2.200 milioni.

97A8741

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 1 - strada comunale per Forno e complesso marmifero del Biforco - progetto di variante, comune di Massa. Importo dell'intervento L. 600.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 362).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano citato è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 1 - strada comunale per Forno e complesso marmifero del Biforco - comune di Massa. Importo L. 600.000.000;

Considerato che con ordinanza n. 88 del 12 settembre 1996 è avvenuta la presa d'atto del progetto esecutivo principale;

Visto che in data 28 luglio 1997 con nota n. 1300 il comune di Massa ha trasmesso il progetto di variante relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1017 del 19 giugno 1997 e modificato nel quadro economico con delibera di giunta n. 1442 del 9 settembre 1997 trasmessa in data 15 settembre 1997, prot. n. 1787;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio Commissariale in data 3 ottobre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto di variante relativo all'intervento n. 1 - strada comunale per Forno e complesso marmifero del Biforco - progetto di variante. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1017 del 19 giugno 1997 e modificato con deliberazione n. 1442 del 9 settembre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 13 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8742

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Contributi di prima assistenza per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili. Nuova assegnazione di fondi ai comuni di Stazzema e Vergemoli per il prolungamento dell'assistenza. (Ordinanza n. 363).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449. Ordinanza commissariale 28 giugno 1996, n. 4)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996 nei comuni ivi indicati;

Vista la legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 recante: «Interventi straordinari ed urgenti per eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996»;

Visto in particolare l'art. 9 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996, che assegna al commissario la somma di lire 5 miliardi per interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite una prima assistenza tramite:

a) la concessione di un immediato contributo per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili con priorità per i nuclei residenti negli immobili distrutti o inagibili, il quale contributo costituisce anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati;

b) la concessione di un contributo ad ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile per l'autonoma sistemazione del nucleo stesso;

Vista l'ordinanza commissariale n. 7 del 1° luglio 1996 con la quale si stabiliscono criteri e modalità di concessione dei contributi e la successiva ordinanza n. 19 del 1° agosto 1996 che integra con ulteriori disposizioni tali criteri e modalità;

Considerato che ai sensi del punto 1, lettera *b)* il contributo da assegnare ai nuclei familiari evacuati è stabilito in 12 mesi;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno D.P.C. n. 2596 del 18 giugno 1997 con la quale si assegnano ulteriori risorse finanziarie per L. 169.600.000 da destinare al comune di Stazzema e per L. 20.000.000 da destinare al comune di Vergemoli per il prolungamento dell'assistenza oltre il termine dei 12 mesi alle famiglie evacuate in attesa del completamento dei lavori per gli alloggi da ricostruire e riparare in quei comuni;

Ritenuto di dover mettere a disposizione dei comuni suddetti le relative somme;

Ritenuto altresì di riconfermare i criteri e le modalità di concessione dei contributi già stabiliti nelle citate ordinanze commissariali numeri 7 e 19/1996 per il prolungamento dell'assistenza ai nuclei familiari evacuati di Stazzema e Vergemoli;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

Di trasferire al comune di Stazzema la somma di L. 169.600.000 di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2596/1997 per le finalità di cui alla premessa.

Di trasferire al comune di Vergemoli la somma di L. 20.000.000 di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2596/1997 per le finalità di cui alla premessa.

Di riconfermare i criteri e le modalità di concessione dei contributi già stabiliti nelle ordinanze commissariali numeri 7/1996 e 19/1996 ed in particolare quelli di cui al punto 1, lettera *b)* dell'ordinanza n. 7/1996 per i nuclei familiari evacuati.

I sindaci dei comuni di Stazzema e di Vergemoli, in relazione alle specifiche situazioni dello stato di effettiva evacuazione dei singoli nuclei già assistiti provvedono all'erogazione dei contributi per il periodo consentito dall'ammontare delle risorse finanziarie poste a disposizione con la presente ordinanza.

Firenze, 13 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8743

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 138 - primo stralcio - sistemazione idraulica asta principale F. Serchio ed affluenti. Perizia di variante - ente attuatore comunità montana della Garfagnana. Importo dell'intervento L. 390.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 364).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel citato piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 138 - primo stralcio sistemazione idraulica asta principale F. Serchio ed affluenti. Perizia di variante. Ente attuatore comunità montana della Garfagnana. Importo L. 390.000.000 del cui progetto esecutivo è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 150 del 10 ottobre 1996;

Visto che in data 15 settembre 1997 con nota n. 1789 la comunità montana della Garfagnana ha trasmesso una perizia di variante e variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta esecutiva n. 265 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 6 ottobre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta variante e variata distribuzione di spesa progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 138 - primo stralcio - sistemazione idraulica asta principale F. Serchio ed affluenti. Perizia di variante approvata con deliberazione della giunta della comunità montana della Garfagnana (ente attuatore) n. 265 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere alla comunità montana della Garfagnana la presente ordinanza.

Firenze, 13 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8744

ORDINANZA 16 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 48 - completamento della strada tra le frazioni Capanne di Careggine e Colle di Capricchia, comune di Careggine. Importo dell'intervento L. 150.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 365).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella quarta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 179 dell'11 marzo 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 48 - completamento della strada tra le frazioni Capanne di Careggine e Colle di Capricchia, comune di Careggine. Importo dell'intervento L. 150.000.000;

Visto che in data 30 settembre 1997 con nota n. 1964 il comune di Careggine ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 48 del 4 aprile 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 13 ottobre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 48 - completamento della strada tra le frazioni Capanne di Careggine e Colle di Capricchia, comune di Careggine. Importo dell'intervento L. 150.000.000. Comune di Careggine, approvato con deliberazione della giunta del comune di Careggine (ente attuatore) n. 48 del 4 aprile 1997.

Di trasmettere al comune di Careggine la presente ordinanza.

Firenze, 16 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8745

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 6 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996) relativo all'ordinamento del diploma universitario in tecniche erboristiche - tabella XXVIII;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 22 gennaio 1997;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 15 maggio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 10 settembre 1997, con la quale sono stati accolti i rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso, con spostamento della numerazione dei capi e degli articoli successivi:

nel titolo IV, capo I, art. 467, dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali è depennata la scuola diretta a fini speciali in erboristeria;

gli articoli dal 487 al 496, relativi alla scuola diretta a fini speciali in erboristeria, che costituiscono il capo III del titolo IV sono soppressi;

dopo l'art. 119 del capo IV del titolo II sono inseriti i seguenti articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICHE ERBORISTICHE

Art. 120.

Il corso di diploma in tecniche erboristiche

1. Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche è istituito presso la facolta di farmacia dell'Università di Modena, con il concorso di facoltà di altre università sulla base di convenzioni appositamente stipulate.

2. Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali-scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista. In particolare il corso fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo e allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

3. Il corso degli studi ha durata triennale.

4. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esami stabilite dal consiglio di facoltà, su indicazione del consiglio di diploma. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 121.

Articolazione del corso degli studi

1. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, secondo quanto deliberato dal consiglio del corso di diploma.

2. L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

3. Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a 15.

4. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

5. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 5.

Art. 122.

Manifesto degli studi

1. All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in appli-

cazione di quanto disposto da secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 123.

Docenza

2. La copertura dei moduli didattici attivati è affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà a professori di ruolo e ricercatori dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dagli statuti delle singole università.

Art. 124.

Aree didattiche, contenuti didattico-formativi e relativi settori scientifico-disciplinari

1) *Area chimica* (160 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze generali della chimica nelle sue diverse articolazioni, tra cui quelle sulla natura degli elementi, dei legami chimici e dello stato fisico; concetti inerenti solubilità, acidità e basicità, reattività chimica; conoscenza dei principali gruppi funzionali organici e loro reattività; principali sostanze attive di origine vegetale; fondamenti di chimica analitica.

Settori scientifico-disciplinari C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale e inorganica), C05X (Chimica organica), C07X (Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).

2) *Area botanica generale e sistematica* (120 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla morfologia macro e microscopica delle piante, con particolare riferimento alle parti di pianta di interesse erboristico; deve inoltre acquisire conoscenze teorico-pratiche idonee al riconoscimento delle principali specie.

Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata).

3) *Area biochimica e fisiologia vegetale* (80 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali sulla struttura e funzioni dell'organismo vegetale e sul suo biochimismo, orientato soprattutto alla produzione dei principi attivi.

Settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).

4) *Area coltivazione e difesa delle piante officinali* (160 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni relative alla ecologia e alla coltivazione delle principali specie officinali, conoscenze adeguate sulla difesa delle piante, relativamente alle principali avversità e fitofagi; inoltre informazioni sull'uso di erbicidi e fitofarmaci; e sulla lotta biologica; deve inoltre apprendere gli elementi basilari inerenti il miglioramento genetico delle piante officinali.

Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (Orticoltura e floricoltura), G04X (Genetica agraria), G06A (Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale).

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore).

Lo studente deve apprendere le principali conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie e sulle attrezzature idonee alla migliore conservazione delle droghe vegetali, nonché alle varie trasformazioni a cui possono essere sottoposti i materiali vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore).

Lo studente deve acquisire le principali conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie utilizzate per il controllo qualità delle piante officinali e dei loro derivati, con particolare riguardo ai metodi di analisi chimica e strumentale indicati nei più importanti protocolli di qualità nazionali e comunitari.

Settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07X (Chimica agraria), G08X (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari).

7) *Area farmacognosia* (200 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite, teoriche e pratiche, sul tempo e sulle modalità di raccolta delle piante officinali, su essiccamento, stabilizzazione, conservazione e trasformazione delle droghe vegetali; deve inoltre ricevere le fondamentali nozioni teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle droghe vegetali, sia allo stato fresco che essiccato, nonché quelle inerenti le loro proprietà farmaco-tossicologiche e le possibili utilizzazioni.

Settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia), E08X (Biologia farmaceutica).

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze chimiche e biologiche connesse all'utilizzo di piante officinali e derivati in fitocosmesi e nella alimentazione, e sulle relative tecnologie.

Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica).

9) *Area economia, organizzazione aziendale e marketing* (80 ore).

Lo studente deve ricevere le nozioni di economia indispensabili per l'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione e vendita di piante officinali, e per la gestione delle attività di commercializzazione delle piante e di loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale), P02B (Economia e gestione delle imprese).

10) *Area legislazione* (40 ore).

Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle norme legislative, nazionali e comunitarie, relative alla coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e utilizzazione delle piante officinali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo).

Modena, 19 settembre 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A8746

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 ottobre 1997, n. 57.

Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Alle sedi periferiche INPDAP

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PREMESSA.

L'INPDAP con circolare n. 21 del 29 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1996, ha fornito le prime disposizioni concernenti l'applicazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 che estende il regime della pensione di inabilità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del pubblico impiego.

Con l'emanazione del decreto 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha ora indicato le relative modalità applicative.

L'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

DESTINATARI.

La normativa in esame si applica al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 1995) il cui trattamento di pensione è disciplinato:

dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica), e dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti dell'Ente poste italiano);

dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate);

dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni (personale sanitario);

dalla legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni (ufficiali giudiziari e coadiutori).

Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno comunque mantenuto l'iscrizione a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI.

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 spetta alle seguenti condizioni:

1) possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell'art. 1, legge n. 274/1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.

Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall' art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;

2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Si ritiene utile precisare che la cessazione dal servizio per «infermità» costituisce requisito fondamentale per inoltrare un'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995; qualora l'iscritto sia cessato per cause diverse ma successivamente sia stato acquisito un verbale di visita medico-collegiale rilasciata dalle competenti commissioni U.S.L. attestante uno stato di inabilità, sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, riferita alla data di cessazione dal servizio, viene fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza ai sensi del citato art. 2.

Va evidenziato che l'*iter* procedurale di seguito illustrato non riguarda i dipendenti del comparto statale, per i quali si dovrà attendere l'emanazione di apposite disposizioni da parte della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

FASE ISTRUTTORIA.

Il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, secondo lo schema allegato 1; tale possibilità non è concessa, peraltro, agli eventuali superstiti dell'iscritto.

A tale istanza andrà allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2).

La presentazione della domanda non è subordinata ad alcun termine perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie esigenze di sostentamento dell'interessato.

Tuttavia, poiché ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 è indispensabile il possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, si deduce che l'istanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.

L'interessato che abbia in corso un *iter* per il riconoscimento di una pensione privilegiata, può cautelativamente presentare domanda per il trattamento pensionistico di inabilità in esame; la suddetta istanza verrà accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilita ai sensi del citato art. 2 solo qualora non sia stata riconosciuta la causa di servizio.

In conformità ai principi generali in materia dei procedimenti avviati su istanza di parte, è fatta salva la possibilità di regolarizzare eventuali domande incomplete o non conformi al modello predisposto, non compromettendo la validità giuridica delle originarie istanze.

La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata all'amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio.

A tale proposito si suggerisce agli enti datori di lavoro, qualora debbano procedere all'accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare il dipendente a inoltrare domanda ai sensi del citato art: 2, comma 12, legge n. 335/1995.

Per analizzare le ulteriori fasi del procedimento istruttorio occorre distinguere diverse ipotesi:

A) *Domanda presentata dal dipendente in attività di servizio.*

L'amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l'istanza di pensione di inabilità presentata ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, verifica la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio).

Se il dipendente risulta in possesso dell'anzianità contributiva prescritta, l'ente datore di lavoro provvede all'inoltro dell'istanza alla sede provinciale INPDAP e, contestualmente, dispone l'accertamento sanitario dello stato di infermità presso le commissioni mediche degli ospedali militari territorialmente competenti.

In carenza dei suddetti requisiti, l'amministrazione di appartenenza invierà alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) e sarà di competenza di questo Istituto respingere la domanda con formale provvedimento.

B) *Domanda presenta dall'iscritto successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.*

In questa ipotesi, l'amministrazione di appartenenza (l'ultima presso la quale l'interessato ha prestato attività lavorativa) si limiterà ad inviare la domanda alla sede provinciale INPDAP avendo cura di allegare, oltre al certificato medico, la documentazione attestante lo stato di servizio dell'ex dipendente, copia dell'eventuale modello di acconto 755/R o 755/M, evidenziando il motivo della cessazione.

Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermità non derivante da causa di servizio, provvederà ad inoltrare l'istanza alla commissione medica istituita presso gli ospedali militari territorialmente competenti; in carenza dei suddetti requisiti, respingerà con provvedimento formale la domanda di pensione di inabilità.

C) *Domanda presentata dall'interessato, successivamente deceduto.*

In via preliminare, si ribadisce che l'istanza deve essere comunque stata presentata dall'iscritto, in quanto tale facoltà non è riconosciuta ad eventuali superstiti.

Se il decesso è avvenuto in attività di servizio, l'amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio), provvederà ad avviare comunque l'iter procedurale, così come indicato al punto sub A), informando la commissione medica degli ospedali militari dell'avvenuto decesso; contestualmente, predisporrà il trattamento provvisorio indiretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Resta inteso che la cessazione dal servizio per «morte» non preclude la possibilità di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.

In carenza dei suddetti requisiti contributivi, l'ente datore di lavoro invierà alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) nonché del certificato di morte e sarà di competenza di questo Istituto respingere sia la domanda di pensione di inabilità che di pensione indiretta con formale provvedimento.

Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, dovrà essere avviato l'*iter* procedurale secondo le modalità indicate al punto sub B).

Commissioni mediche

L'art. 5 del decreto ministeriale in esame definisce i tempi di attività della commissione medica e stabilisce i criteri da seguire nella determinazione degli accertamenti sanitari. In particolare meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:

1) rispetto del termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della domanda di inabilità, per comunicare all'interessato la data in cui è convocato per gli accertamenti sanitari;

2) designazione di un membro relatore, il cui nominativo è comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari;

3) facoltà del presidente della commissione medica di disporre l'esecuzione della visita domiciliare, nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede dell'ospedale militare preposto;

4) facoltà attribuita all'iscritto, ove questi lo richieda, assumendosene l'onere a carico, di integrare la commissione medica con un sanitario di propria fiducia;

5) necessità, per una maggiore trasparenza dell'operato, di inserire a verbale gli eventuali motivi di dissenso di un membro della commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.

Gli accertamenti sanitari si concludono con la redazione, da parte del membro relatore, di un processo verbale che dovrà contenere tutte le informazioni indicate dall'art. 6, comma 1; in particolare si richiama l'attenzione delle commissioni mediche ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo cura di riportare nel verbale l'esatta dizione di legge. Dovrà altresì essere specificato se l'eventuale inabilità riscontrata è determinata da infermità dipendenti o meno da causa di servizio; in caso di coesistenza di infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, è indispensabile precisare se l'inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.

La commissione è tenuta a restituire il verbale così redatto all'ente richiedente entro sessanta giorni dalla sua definizione; si precisa che per «ente richiedente» si dovrà intendere l'amministrazione di appartenenza, qualora l'istanza sia stata presentata dal dipendente in attività di servizio ovvero questo Istituto, qualora la domanda sia stata inoltrata da iscritto già cessato dal servizio.

Nell'ipotesi in cui l'interessato non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita medico-collegiale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, la commissione restituisce inevasa la pratica dell'iscritto.

Conclusione iter *procedurale*

Ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità, alla sede provinciale INPDAP che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta.

L'ente datore di lavoro non è, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, ma si dovrà limitare a predisporre l'acconto di pensione in base al servizio effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.

Il trattamento decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le direzioni provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a pagamento il trattamento provvisorio di pensione, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno procedere all'adeguamento al trattamento minimo pensionistico del regime INPS ai sensi dell'art. 2, comma 13, legge n. 335/1995.

In caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'INPDAP dovrà emettere il provvedimento di diniego della pensione di inabilità.

In tale ipotesi, l'interessato ha facoltà di chiedere l'avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall'art. 13 della legge n. 274/1991, nel rispetto delle norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni, sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.

Si può verificare l'ipotesi che, in presenza di domanda di pensione di inabilità presentata ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, la commissione medica dell'ospedale militare esprima un giudizio di inabilità permanente al servizio; in tal caso, l'ente di appartenenza può disporre la dispensa dal servizio, senza procedere ad ulteriori accertamenti sanitari e determinare il trattamento provvisorio di pensione, nel caso in cui l'iscritto sia in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla previgente normativa per l'inabilità relativa alle mansioni (diciannove anni, sei mesi ed un giorno).

Qualora l'accertamento sanitario sia stato richiesto da questo Istituto, in quanto l'istanza era stata presentata da iscritto già cessato dal servizio, la sede provinciale INPDAP, una volta ricevuto il verbale dalla commissione medica degli ospedali militari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, provvederà a liquidare con precedenza assoluta il trattamento pensionistico di inabilità ovvero a riliquidare un trattamento di quiescenza già posto in essere, maggiorandolo con i benefici previsti dall'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.

La decorrenza, in tale caso, sarà fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nell'ipotesi di mancato riconoscimento, l'INPDAP emetterà provvedimento di diniego della pensione di inabilità ai sensi del citato articolo.

Si precisa che qualora l'interessato sia deceduto, il trattamento pensionistico di inabilità in esame è reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto (art. 1, comma 2, decreto ministeriale n. 187/1997).

La presentazione della domanda di inabilità è requisito indispensabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.

In carenza di tale istanza, viene fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere l'avvio della procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall'art. 13 della legge n. 274/1991 e dalle norme previste dai CCNL, così come sopra specificate.

Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, rimane ferma la normativa di questo Istituto per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità relativa alle mansioni svolte, sia per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi richiesti (diciannove anni, sei mesi ed un giorno), sia in merito alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1, comma 32, legge n. 335/1995) che per quanto riguarda gli organismi preposti agli accertamenti sanitari.

PERIODO TRANSITORIO.

Il comma 3, art. 8 del decreto 8 maggio 1997, n. 187 fa salva la possibilità, per il personale cessato dal servizio a seguito di infermità non dipendente da causa di servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 giugno 1997 (data pubblicazione del decreto ministeriale), di accedere alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, previa presentazione della relativa domanda ed espletamento degli accertamenti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In caso di esito favorevole, il trattamento pensionistico di inabilità decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Se l'iscritto è cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, accertata dalle commissioni mediche istituite presso le U.S.L., con il requisito contributivo minimo richiesto dalla previgente normativa (quattordici anni, sei mesi ed un giorno), l'ente datore di lavoro può predisporre il trattamento provvisorio di pensione senza operare alcuna maggiorazione, ferma restando la possibilità di liquidazione, da parte di questo Istituto, del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 qualora venga riconosciuta l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

MODALITÀ DI CALCOLO.

Il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 comporta l'attribuzione di un «*bonus*» così determinato:

dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni (sistema di calcolo retributivo).

L'anzianità contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro verrà incrementata di un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. Agli effetti di tale maggiorazione è opportuno sottolineare che i limiti di età a cui fare riferimento saranno quelli indicati nei regolamenti organici dei singoli enti, elevati ai sensi dall'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 così come modificati dall'art. 11 della legge numero 724/1994, in vigore al momento della decorrenza della pensione di inabilità.

Esempio dipendente uomo:

limite di età previsto dal regolamento organico: 60 anni;

data di decorrenza della pensione di inabilità: 1° settembre 1997;

nuovi limiti di età previsti per l'anno 1997: 63 anni.

L'anzianità contributiva posseduta dall'iscritto alla data del 1° settembre 1997 andrà incrementata degli anni mancanti ai 63.

In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore a quaranta anni.

Tale maggiorazione inciderà sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 503/1992 e la relativa aliquota di rendimento è fissata al 2% annuo costante ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, così come integrato dall'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995. Si ricorda che in base a quest'ultima disposizione, l'applicazione dell'aliquota costante del 2%, a decorrere dal 1° gennaio 1995, non può comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovrà utilizzare, per il calcolo della pensione l'aliquota più bassa prevista dalla tabella *A* allegata alla legge n. 965/1965.

Dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (sistema di calcolo pro-rata).

L'ammontare del trattamento pensionistico sarà determinato dalla sommatoria di tre distinte quote.

Le prime due calcolate con il sistema retributivo e quindi con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 13, decreto legislativo n. 503/1992. In particolare, la prima quota sarà calcolata in base all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 per la retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio; la seconda, moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell'anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1992 per la retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni percepite tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.

La terza quota, calcolata con il sistema contributivo, corrisponderà al prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale (33% della retribuzione annua contributiva rivalutata sulla variazione media del PIL fino all'atto dell'ammissione al trattamento) maggio-

rato di una ulteriore quota di contribuzione, per il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età, qualora l'iscritto sia di età inferiore.

Tale ulteriore quota di contribuzione corrisponderà al 33% della retribuzione media pensionabile (riferita all'ultimo quinquennio, rivalutata ai sensi dell'art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 503/1992) e verrà moltiplicata per il numero degli anni intercorrenti tra l'età anagrafica posseduta dall'interessato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del sessantesimo anno di età.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a quaranta anni.

L'importo di pensione di inabilità così determinato, non può superare l'80% della base pensionabile, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione.

La pensione di inabilità non può essere, altresì, superiore all'ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Al fine di effettuare tale raffronto, va precisato che per il calcolo del trattamento pensionistico privilegiato in un sistema pro-rata, i benefici previsti dall'art. 3, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965 incideranno proporzionalmente sia sulla parte determinata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995, sia sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici in virtù di quanto disposto dal comma 4, dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

INCOMPATIBILITA:

Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolti successivamente alla concessione della pensione. È altresì incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione a questo Istituto, che revoca la pensione di inabilità.

Il trattamento pensionistico di inabilità viene altresì revocato qualora l'interessato recuperi la capacità fisica per lo svolgimento di attività lavorativa.

Si ritiene opportuno precisare che l'art. 1, comma 189, della legge n. 662/1996 indicava come deroga al regime di incumulabilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il conferimento di una pensione di inabilità; a tale proposito, con la nota di servizio INDPAP n. 539 del 24 febbraio 1997, si precisava che per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime previgente in materia di cumulo.

Le novità in materia di incumulabilità introdotte dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 si limitano ai soli trattamenti pensionistici erogati ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662/1996 nei casi di conferimento di trattamenti pensionistici per inabilità concessi in base alla previgente normativa.

Si sottolinea, infine, che l'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.

Per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO un'eventuale rendita INAIL riconosciuta per un qualsiasi evento invalidante è cumulabile con trattamento pensionistico di inabilità conferito ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, dal momento che la cessazione non dipendente da causa di servizio costituisce requisito fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilità.

L'art. 11 del decreto ministeriale n. 187/1997 rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per taluni aspetti, quali ad esempio:

il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale il richiedente ha usufruito della pensione di inabilità, revocata in seguito a recupero della capacità lavorativa;

conferimento di un assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa;

revisione della pensione di inabilità,

si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena terminata la fase di concertazione già avviata con la Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i Ministeri del tesoro, per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, al fine di una completa armonizzazione della materia trattata, tenendo conto delle peculiarietà dei singoli ordinamenti.

Il presidente: SEPPIA

ALLEGATO 1
(art. 3, comma 3)

Al ....
(amministrazione o ente)

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a ....
in ...., in servizio presso codesta
amministrazione con qualifica di ....

Chiede

la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Allega:

1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell'infermità riportata e lo stato di inabilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa (1);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali).

IL RICHIEDENTE

....

---

(1) Redatto secondo lo schema dell'allegato 2 al decreto.

ALLEGATO 2

(art. 3, comma 3)

CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ

Cognome e nome ....
nat... il .... domiciliat... a ....
via ....
stato civile .... figli n. ....

Documento di riconoscimento n. ....
rilasciato il .... dal ....

Occupazione attuale ....
data della cessazione del lavoro .... per ....

Anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) (1): ....
....

È titolare di rendita - pensione - indennizzi ecc. ....
Specificare tipo e percentuale di invalidità ....

Stato generale: .... alt. m .... peso kg ....
cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosità, dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.) ....

App. cardiovascolare: ....

Polso: ....respiro: ....press. arter.: ....

Vasi: ....

App. respiratorio: ....

App. digerente: ....

Ernie (sede, riducibilità, uso di cinti): ....
....

Organi ipocondriaci: ....
....

App. osteoarticolare (in particolare evidenza le limitazioni funzionali): ....
....

Articolazioni: ....
....

È provvisto di apparecchio protesico ....
....

Sistema endocrino: ....
....

Sistema nervoso e psiche: ....
....

Occhi e vista: ....
....

Orecchio e udito: ....
....

App. urogenitale: ....
....

Altri organi e apparati: ....
....

Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche - accertamenti sanitari, ecc.) ....
....

Eventuali terapie praticate: ....
....

Diagnosi: ....
....
....

Per la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente ....
....

Si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Data, ...

Timbro del medico (con indirizzo)

....

Firma del medico

....

---

(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.

DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' IN BASE A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 12 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 335/1995

ESEMPIO N°1

TRATTASI DI DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA CON ANNI 21 E MESI 6 DI SERVIZIO AL QUALE SPETTA LA PENSIONE CON IL METODO RETRIBUTIVO PER AVER MATURATO I PREVISTI ANNI 18 DI CONTRIBUZIONE AL 31/12/1995

ALLEGATI:

1) Pensione Ordinaria;
2) Pensione d'Inabilità;
3) Tabella di raffronto:
   (Pensione di Privilegio; 80% base pensionabille);
4) Elenco retribuzioni godute.

Mod. S.C. 755/P.
PENSIONE ORDINARIA

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM.NE COMUNALE DI — — — — — —

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....
(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	MORELLI MARIO	23/6/1956	FERRARA

CODICE FISCALE *	CESSATO DAL SERVIZIO IL				3) SERVIZIO ARROTONDATO		4) ETA' ALLA CESSAZIONE	
		30	6	99		21		43

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL			CODICE FISCALE *

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE		
INABILITA'		
6) LIMITI TASSATIVI VIGENTI AL 31/12/92	ETA'	SERVIZIO
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
MORELLI MARIO	23 6 56	1 7 99	18.322.500

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

.... li .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li .... 19 ....

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1)			AL (2)			VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3)			ARROT. (4)		COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	AA	MM	GG	AA	MM	
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
AMM.NE COMUNALE DI - - - -	1	1	78	31	12	92	15	=	=	15	=	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							15	=	=	15	=	0,37500
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994												
" " "	1	1	93	31	12	94	2	=	=	2	=	
totale b)							2	=	=	2	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	=	=	17	=	0,40200
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI												
" " "	1	1	95	30	6	99	4	6	=	4	6	
												(ART. 17 L. 724/1994)
												$0,02a + (\frac{0,02 \times m}{12})$
totale c)							4	6	=	4	6	0,09000
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c) (ceff. tab."A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)							21	6	=	21	6	0,47738

DATI RIEPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni 21; mesi 6; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART. 17 L. 724/1994 = 0,47738 -

SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni 15; mesi =; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 = 0,37500 =

DIFFERENZA = anni 6; mesi 6; (5); differenza = 0,10238

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995 = GIORNI 1.080 valutazione al 50,0% = GIORNI 540 +

Dal 1/1/1996 al 30/6/99 = GIORNI 1.260 valutazione al 66,6% = GIORNI 839 = (arr. per difetto)

TOTALE GIORNI 1.379 (6) a decorrere dal 2/9/95

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr.... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi di godimento	mesi di godim. al 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Cc	I(d-1)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
99	44.000.000	1,00	122,0000	122,0000	44.000.000	180		7.920.000.000	
98	40.670.000	1,00		122,0000	40.670.000	360		14.641.200.000	
97	41.540.000	1,01		120,0000	42.654.657	360		15.355.676.520	
96	40.410.000	1,02		118,5499	42.417.753	360		15.270.391.080	
95	33.370.000	1,03		114,1000	36.750.869	30		1.102.526.070	
95	32.890.000	1,03		114,1000	36.222.238	89		3.223.779.182	
					totali	1.379		57.513.572.852	
							Rm	41.706.724	
							0,80 Rm		

QUADRO II – TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB."A" L.965/1965 E ART.17 L.724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB."A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A–B)
21	6	0,47738	15	=	0,37500	0,10238

fino al 31/12/94 Pd = (Rc – Is) A'a,m + Rm (Aa,m – A'a,m)

dal 1/1/95 in poi Pd = Rc x A'a,m + Rm [Aa,m + 0,02a + (0,02 x m /12) – A'a,m]

A'a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/1992

A a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 per qualsiasi data compresa fra il 1/1/93 e il 31/12/94

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1)	2) *	3) = (1 x B)	4) = (2 x C)	5) = (3 + 4)	6)
37.500.000	41.706.724	14.062.500	4.269.934	18.332.434	18.332.500

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB. "A" L. 965/65 E ART. 17 L. 724/94	IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)

13) = 12) – 6)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)

14)

RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove previsto): importo di cui al punto 6) o 12) .... X .... %

6) o 12) – 14) arrotondato Lire

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire	16) DECORRENZA		giorno	mese	anno
18.332.500		IMMEDIATA DAL	1	7	99
		DIFFERITA DAL	–	–	–

* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.602.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:
0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.167 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

QUADRO III – DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) o 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) + 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$$Pdf = \frac{Pd \times RCf}{Rc}$$

Pd = pensione diretta alla cessazione
Rc = retribuzione alla cessazione
Pdf = pensione diretta futura scadenza
RCf = retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV – TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI RIVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IL RESPONSABILE

Timbro
Ente

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	ARROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
AMM-NE COMUNALE DI - - - - -	1	1	78	31	12	92	15	=	=	15	=	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							15	=	=	15	=	0,37500
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994												
" " "	1	1	93	31	12	94	2	=	=	2	=	
totale b)							2	=	=	2	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	=	=	17	=	0,40200
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI												
" " "	1	1	95	30	6	99	4	6	=	4	6	
							21	6	=	21	6	
BONUS FINO A 40 ANNI	→						18	6	=	18	6	
(ART. 2 Comma 12 L. 335/95)												
												(ART. 17 L. 724/1994)
												$0.02a + (\frac{0,02 \times m}{12})$
totale c)							23	=	=	23	=	0,46000
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c) (ceff. tab."A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)							40	=	=	40	=	0,86200

DATI RIEPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni ____; mesi ____; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART. 17 L. 724/1994 = 0,86200 -

SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni ____; mesi ____; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 = 0,37500 =

DIFFERENZA = anni ____; mesi ____; (5); differenza = 0,48700

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995 = GIORNI 1080, valutazione al 50,0% = GIORNI 540 +

Dal 1/1/1996 al 30/6/99 = GIORNI 1260, valutazione al 66,6% = GIORNI 839 = (arr. per difetto)

TOTALE GIORNI 1.379 (6) a decorrere dal 2/9/95

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr.... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi di godimento	mesi di godim. d.l. 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Ca	I(d-1)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
99	44.000.000	1,00	122,0000	122,0000	44.000.000	180		7.920.000.000	
98	40.670.000	1,00		122,0000	40.670.000	360		14.641.200.000	
97	41.540.000	1,01		120,0000	42.654.657	360		15.355.676.520	
96	40.410.000	1,02		118,5499	42.417.753	360		15.270.391.080	
95	33.370.000	1,03		114,1000	36.750.869	30		1.102.526.070	
95	32.890.000	1,03		114,1000	36.222.238	89		3.223.779.182	
					totali	1379		57.513.572.852	
							Rm	41.706.724	
							0,80 Rm		

QUADRO II – TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB."A" L.965/1965 E ART.17 L.724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB."A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A–B)
40	=	0,86200	15	=	0,37500	0,48700

fino al 31/12/94 Pd = (Rc – Is) A'a,m + Rm (Aa,m – A'a,m)

dal 1/1/95 in poi Pd = Rc x A'a,m + Rm [Aa,m + 0,02a + (0,02 x m/12) – A'a,m]

A'a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/1992

A a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 per qualsiasi data compresa fra il 1/1/93 e il 31/12/94

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1)	2) *	3) = (1 x B)	4) = (2 x C)	5) = (3 + 4)	6)
37.500.000	41.706.724	14.062.500	20.311.174	34.373.674	34.373.700

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB. "A" L. 965/65 E ART. 17 L. 724/94	IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)

13) = 12) – 6)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)

14)

RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove previsto): importo di cui al punto 6) o 12) .... X ...... %

6) o 12) – 14) arrotondato Lire

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire	16) DECORRENZA		giorno	mese	anno
34.373.700		IMMEDIATA DAL	1	7	99
		DIFFERITA DAL	/	/	/

* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.602.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:
0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.167 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

QUADRO III – DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) o 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) + 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$$Pdf = \frac{Pd \times RCf}{Rc}$$

Pd = pensione diretta alla cessazione
Rc = retribuzione alla cessazione
Pdf = pensione diretta futura scadenza
RCf = retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV – TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI RIVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IL RESPONSABILE

Timbro
Ente

Mod. S.C. 755/R
PENSIONE D'INABILITÀ

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM.NE COMUNALE DI _ _ _ _ _

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....
(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	MORELLI MARIO	23/6/1956	FERRARA

CODICE FISCALE	CESSATO DAL SERVIZIO IL (3)	SERVIZIO ARROTONDATO (4)	ETÀ ALLA CESSAZIONE
	30 6 99	21	43

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL	CODICE FISCALE

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE	
INABILITÀ	

6) LIMITI TASSATIVI VIGENTI AL 31/12/92	ETÀ	SERVIZIO
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	TIPO DI PENSIONE	importo annuo
MORELLI MARIO	23.6.56	ORDINARIA	18.332.500
		PRIVILEGIATA	25.848.000
		INABILITÀ	34.373.700
		80% BASE PENSIONAB.	31.017.440

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione concessa da			

IMPORTO DA CONFERIRE	DECORRENZA
25.848.000	1 7 99

.... li .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li .... 19 ....

TIMBRO

IL DIRETTORE

IMPORTO DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO CALCOLATA SULLA PENSIONE ORDINARIA :

PENSIONE ORDINARIA ANNUE LORDE LIRE 18.332.500 X 1,10 = **PENSIONE DI PRIVILEGIO** ARROTONDATE ANNUE LORDE LIRE **20.165.800**

DETERMINAZIONE DELL'0,80 DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE (ai fini del raffronto inabilità/privilegio):

$$\frac{(Rc \times \text{nm al } 31/12/92) + (Rm \times \text{nm cessazione-}01/01/93)}{\text{nm.int.periodo}} =$$

$$\frac{(\text{Lire } 37.500.000 \times 180) + (\text{Lire } 41.706.724 \times 78)}{258} = \text{Lire } \mathbf{38.771.800}$$

Lire **38.771.800** x **0.80** = arr. Lire **31.017.440**

RAFFRONTO COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO:

Pensione di privilegio Lire 20.165.800 : 38.771.800 = **0,52011**

Coeff. **0,52011** inferiore a **0,66667** (coefficiente minimo) per cui la pensione di Privilegio da attribuire corrisponderà allo **0,66667** di Lire **38.771.800** pari ad arrotondate Lire **25.848.000**

PENSIONE DI INABILITA':

Poiché la pensione di **Inabilità** (annue lorde L. 34.373.700), non può essere superiore all'80% della base pensionabile (L. 31.017.440), ne' superiore alla pensione di Privilegio (annue lorde L. 25.848.000), la stessa corrisponderà ad annue lorde Lire **25.848.000**

Mod 98 2

QUADRO 4 Retribuzioni analitiche dall 1/1/1993

cognome e nome: MORELLI MARIO | data di nascita: 23/6/1956 | Pratica N°: 1 | pag 3

Disciplina del trattamento economico											Retrib. Effettiva
VOCI RETRIBUTIVE	DAL 01/01/93	DAL 01/01/94	DAL 01/04/94	DAL 01/07/94	DAL 01/01/95	DAL 01/12/95	DAL 01/01/96	DAL 01/01/97	DAL 01/01/98	DAL 01/01/99	DAL 30/06/99
Stipendio Annuo	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	34.770.000	35.570.000	35.570.000	37.500.000	18.750.000
TOTALE A'	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	34.770.000	35.570.000	35.570.000	37.500.000	18.750.000
VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL'1/01/1996 IN POI (Art.2 Comma 9 e 11 L.335/95)											
Straordinario							5.640.000	5.970.000	5.100.000	6.500.000	3.250.000
TOTALE B'							5.640.000	5.970.000	5.100.000	6.500.000	3.250.000
TOTALE (A'+B') ARROTONDATO	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	40.410.000	41.540.000	40.670.000	44.000.000	22.000.000
BENEFICI ART.2 L.336/70											

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL ART. 30 DEL D L. 8/2/1983 N 55 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

Visto l art 30, commi 4 e 5, del D L 28/2/1983 n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n°131 si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento le operazioni di cui al Quadro l, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo o di vigilanza.

data | Il Responsabile | timbro dell Ente

ESEMPIO N°2

TRATTASI DI DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA CON ANNI 21 E MESI 6 DI SERVIZIO AL QUALE SPETTA LA PENSIONE CON IL METODO MISTO PER NON AVER MATURATO I PREVISTI ANNI 18 DI CONTRIBUZIONE AL 31/12/1995

ALLEGATI:

1) Pensione Ordinaria;
2) Pensione d'Inabilità;
3) Tabella di raffronto:
   (Pensione di Privilegio; 80% base pensionabille);
4) Elenco retribuzioni godute.

Mod. S.C. 755/M
PENSIONE ORDINARIA

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM.NE COMUNALE DI - - - - -

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	ROSSETTI GUIDO	15/2/1958	PERUGIA

CODICE FISCALE *	CESSATO DAL SERVIZIO IL			3) SERVIZIO ARROTONDATO	4) ETA' ALLA CESSAZIONE
	30	6	99	21	41

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL	CODICE FISCALE *

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE	
INABILITA'	

6) LIMITI TASSATIVI VIGENTI AL 31/12/92	ETA'	SERVIZIO
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
ROSSETTI GUIDO	15 2 58	1 7 99	18.067.600

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

.... li .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li .... 19 ....

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	ARROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
AMM-NE COMUNALE DI - - - -	2	1	78	31	12	92	14	11	29	15	=	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							14	11	29	15	=	
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995												
" " "	1	1	93	31	12	95	3	=	=	3	=	
totale b)							3	=	=	3	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	11	29	18	=	
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1996 IN POI												
" " "	1	1	96	30	6	99	3	6	=	3	6	
totale c)							3	6	=	3	6	
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO ALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO a)+b)+c)							21	5	29	21	6	

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE DAL 1/1/1993 ALLA CESSAZIONE

anno di riferim	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	giorni di godimento	giorni di godim. D.L. 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Ca	I(a-1)	Ia	R'a	m.a	m'.a	R'a x m.a	R'a x m'.a
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)	(13)=(10)x(11)	(14)=(10)x(12)
99	44.000.000	1,00	122,0000	122,0000	44.000.000	180		7.920.000.000	
98	40.670.000	1,00		122,0000	40.670.000	360		14.641.200.000	
97	41.540.000	1,01		120,0000	42.654.657	360		15.355.676.520	
96	40.410.000	1,02		118,5499	42.417.753	360		15.270.391.080	
95	33.370.000	1,03		114,1000	36.750.869	30		1.102.526.070	
95	32.890.000	1,03		114,1000	36.222.238	330		11.953.338.540	
94	32.110.000	1,04		108,3000	37.618.807	180		6.771.385.260	
94	31.920.000	1,04		108,3000	37.396.211	90		3.365.658.990	
94	31.650.000	1,04		108,3000	37.079.889	90		3.337.190.010	
93	31.650.000	1,05		104,2000	38.909.453	360		14.007.403.080	
					totali	2340		93.724.769.550	
						Rm		40.053.320	
						0.80 Rm			

QUADRO 1. (ART. 1 comma 15 L. 335/95)

MONTANTE CONTRIBUTIVO DETERMINATO SULLE RETRIBUZIONI GODUTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

anno di riferim	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi di godimento	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	BONUS FINO A 40 ANNI	MONTANTE CONTRIBUTIVO
a	Ra	Ca	I(a-1)	Ia	R'a	m.a	R'a x m.a	AA.MM.GG.	Rm x AA.MM.GG.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)=(10)x(11)	(13)	(14)=(12)x(13)
					totali				
						Rm			

QUADRO I/A - DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

N/ro anni	ANNO DI RIFERIM.	MONTANTE CONTRIBUTIVO PRECEDENTI ANNI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	(5) = (3 x 4)	(6)	(7)	(8) = (6 x 7)	(9) = (5 + 8)
1	1996	/	/	/	40.410.000	0,33	13.335.301	13.335.301
2	1997	13.335.301	1,015	13.535.331	41.540.000	0,33	13.708.201	27.243.532
3	1998	27.243.532	1,020	27.788.403	40.670.000	0,33	13.421.101	41.209.504
4	1999	41.209.504	1,018	41.951.275	22.000.000	0,33	7.260.000	49.211.275

QUADRO II - TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO AL 31/12/1995		COEFF. TAB."A" L.965/1965	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB."A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE TAB. "A" L. 335/1995		
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A-B)	ANNI	MESI	D
18	=	0,41700	15	=	0,37500	0,04200	57	=	4,720%

Pd = Rc x A'a,m + [Rm93\95 x (Aa,m95 - A'a,m)] + (MC x CT)

A'a,m = coefficiente tab. "A" L.965/1965 a tutto il 31/12/92

Aa,m = coefficiente tab. "A" L.965/1965 a tutto il 31/12/95

Rm93\95 = retribuzione media per il periodo dal 1/1/93 al 31/12/95

MC = montante contributivo; CT = coefficiente tab. "A" L.335/95

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DAL 1/1/93 AL 31/12/95	MONTANTE CONTRIBUTIVO DAL 1996 IN POI	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TERZA QUOTA DI PENSIONE
1)	2) *	3)	4) = (1 X B)	5) = (2 X C)	6) = (3 X D)
37.500.000	40.053.320	49.211.275	14.062.500	1.682.239	2.322.772

PRIMA, SECONDA E TERZA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
7) = (4 + 5 + 6)	8)
18.067.511	18.067.600

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti): (PB = b x Pd : Rc)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	IMPORTO PENSIONE	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	IMPORTO BENEFICI L.336/70 SULLA PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI L.336/70 - ARROTONDATA -
9)	10) = 8)	11)	12) = (9 x 10 : 11)	13)	14) = (12 + 8)

	15) = (14 - 8)
IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)	

	giorno	mese	anno
16) DECORRENZA DAL	1	7	99

Timbro Ente

IL RESPONSABILE

Mod. S.C. 755/M
PENSIONE D'INABILITÀ

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente
	AMM_NE COMUNALE DI - - - - -

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
	ROSSETTI GUIDO	15/2/1958	PERUGIA

CODICE FISCALE *	CESSATO DAL SERVIZIO IL	3) SERVIZIO ARROTONDATO	4) ETA' ALLA CESSAZIONE
	30 6 99	21	41

la cui famiglia è costituita da

RELAZIONE DI PARENTELA (7)	COGNOME E NOME	NATO IL	CODICE FISCALE *

5) MOTIVO DELLA CESSAZIONE: INABILITÀ

6) LIMITI TASSATIVI VIGENTI AL 31/12/92	ETA'	SERVIZIO
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	TIPO DI PENSIONE	importo annuo
ROSSETTI GUIDO	30 6 99	ORDINARIA	18.067.600
		PRIVILEGIATA	26.295.900
		INABILITÀ	28.581.800
		80% BASE PENSIONAB.	31.554.900

IMPORTO DA CONFERIRE	DECORRENZA
26.295.900	1 7 99

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

TIMBRO ENTE

Il responsabile

.... li .... 19 ....

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li .... 19 ....

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	ARROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
AMM-NE COMUNALE DI - - - -	2	1	78	31	12	92	14	11	29	15	=	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							14	11	29	15	=	0,37500
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995												
" " "	1	1	93	31	12	95	3	=	=	3	=	
totale b)							3	=	=	3	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	11	29	18	=	0,41700
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1996 IN POI												
" " "	1	1	96	30	6	99	3	6	=	3	6	
							21	5	29	21	6	
BONUS FINO A 40 ANNI (ART. 2, Comma 12 L. 335/95)	⟶						18	6	1			
totale c)							40	=	=			
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO ALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO a)+b)+c)							40	=	=	40	=	

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE DAL 1/1/1993 ALLA CESSAZIONE

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr.... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	giorni di godimento	giorni di godim. DL 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Ca	I(a-1)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)	(13)=(10)x(11)	(14)=(10)x(12)
99	44.000.000	1,00	122,0000	122,0000	44.000.000	180		7.920.000.000	
98	40.670.000	1,00		122,0000	40.670.000	360		14.461.200.000	
97	41.540.000	1,01		120,0000	42.654.657	360		15.355.676.310	
96	40.410.000	1,02		118,5499	42.417.753	360		15.270.391.151	
95	33.370.000	1,03		114,1000	36.750.869	30		1.102.526.082	
95	32.890.000	1,03		114,1000	36.222.238	330		11.953.338.668	
94	32.110.000	1,04		108,3000	37.618.807	180		6.771.385.263	
94	31.920.000	1,04		108,3000	37.396.210	90		3.365.658.947	
94	31.650.000	1,04		108,3000	37.079.889	90		3.337.190.027	
93	31.650.000	1,05		104,2000	38.909.453	360		14.007.403.071	
					totali	2340		93.724.769.519	
							Rm	40.053.320	
						0.80 Rm			

QUADRO 1. (ART. 1 comma 15 L. 335/95)

MONTANTE CONTRIBUTIVO DETERMINATO SULLE RETRIBUZIONI GODUTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr.... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	giorni di godimento	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	BONUS FINO A 40 ANNI	MONTANTE CONTRIBUTIVO
a	Ra	Ca	I(d-1)	Ia	R'a	m,a	R'a x m,a	AA. MM. GG.	Rm x AA.MM.GG.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)=(10)x(11)	(13)	(14)=(12)x(13)
99	22.000.000x0,33	1,00	122,0000	122,0000	7.260.000	180	1.306.800.000	18,50278	
98	40.670.000x0,33	1,00		122,0000	13.421.100	360	4.831.596.000		
97	41.540.000x0,33	1,01		120,0000	14.076.037	360	5.067.373.320		
96	40.410.000x0,33	1,02		118,5499	13.997.858	360	5.039.228.880		
* 95	32.930.000x0,33	1,03		114,1000	11.967.876	360	4.308.435.360		
94	16.055.000x0,33	1,04		108,3000	6.207.103	180	1.117.278.540		
					totali	1.800	21.670.712.100		
						Rm	12.039.284	18.6.1	222.760.232

$* \left(\frac{32.890.000 \times 11}{12}\right) + \left(\frac{33.370.000 \times 1}{12}\right) = 32.930.000$

QUADRO I/A - DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

N/ro anni	ANNO DI RIFERIM.	MONTANTE CONTRIBUTIVO PRECEDENTI ANNI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	(5) = (3 x 4)	(6)	(7)	(8) = (6 x 7)	(9) = (5 + 8)
1	1996	/	/	/	40.410.000	0,33	13.335.301	13.335.301
2	1997	13.335.301	1,015	13.535.331	41.540.000	0,33	13.708.201	27.243.532
3	1998	27.243.532	1,020	27.788.403	40.670.000	0,33	13.421.101	41.209.504
4	1999	41.209.504	1,018	41.951.275	22.000.000	0,33	7.260.000	49.211.275
	MONTANTE COMPLESSIVO QUADRO 1 + QUADRO 1/A:							
		222.760.232 + 49.211.275 = 271.971.507						

QUADRO II - TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO AL 31/12/1995		COEFF. TAB."A" L.965/1965	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB."A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE TAB. "A" L. 335/1995		
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A-B)	ANNI	MESI	D
18	=	0,41700	15	=	0,37500	0,04200	57	=	4,720 %

Pd = Rc x A'a,m + [Rm93\95 x (Aa,m95 - A'a,m)] + (MC x CT)

A'a,m = coefficiente tab. "A" L.965/1965 a tutto il 31/12/92

Aa,m = coefficiente tab. "A" L.965/1965 a tutto il 31/12/95

Rm93\95 = retribuzione media per il periodo dal 1/1/93 al 31/12/95

MC = montante contributivo; CT = coefficiente tab. "A" L.335/95

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DAL 1/1/93	MONTANTE CONTRIBUTIVO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TERZA QUOTA DI PENSIONE
1)	2) *	3)	4) = (1 X B)	5) = (2 X C)	6) = (3 X D)
37.500.000	40.053.320	271.971.507	14.062.500	1.682.239	12.837.055
				PRIMA, SECONDA E TERZA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
				7) = (4 + 5 + 6)	8)
				28.581.794	28.581.800

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti): (PB = b x Pd : Rc)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	IMPORTO PENSIONE	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	IMPORTO BENEFICI L.336/70 SULLA PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI L.336/70 - ARROTONDATA -
9)	10) = 8)	11)	12) = (9 x 10 : 11)	13)	14) = (12 + 8)
					15) = (14 - 8)
				IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)	

	giorno	mese	anno
16) DECORRENZA DAL	1	7	99

Timbro Ente

IL RESPONSABILE

IMPORTO DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO CALCOLATA SULLA PENSIONE ORDINARIA :

PENSIONE ORDINARIA ANNUE LORDE LIRE 18.067.600 X 1,10 = **PENSIONE DI PRIVILEGIO** ARROTONDATE ANNUE LORDE LIRE **19.874.400**

DETERMINAZIONE DELL'0,80 DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE (ai fini del raffronto inabilità/privilegio):

(Rc x nm al 31/12/92) + (Rm x nm cessazione-01/01/93) =
nm.int.periodo

(Lire 37.500.000 x 180) + (Lire 40.053.320 x 78) = Lire **38.271.934**
258

Lire **38.271.934** x **0.80** = arr. Lire **30.617.547**.

RAFFRONTO COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO:

Pensione di privilegio Lire 19.874.400 : 38.271.934 = **0,51929**

Coeff. **0,51929** inferiore a **0,66667** (coefficiente minimo) per cui la pensione di Privilegio da attribuire corrisponderà allo **0,66667** di Lire **38.271.934** pari ad arrotondate Lire **25.514.800**

PENSIONE DI INABILITA':

Poiché la pensione di **Inabilità** (annue lorde L. 28.581.800), non puo essere superiore all'80% della base pensionabile (L. 30.617.547), ne' superiore alla pensione di Privilegio (annue lorde L. 25.514.800), la stessa corrisponderà ad annue lorde Lire **25.514.800**

Mod 98 2

QUADRO 4 Retribuzioni analitiche dall'1/1/1993

cognome e nome	data di nascita	Pratica N°	
ROSSETTI GUIDO	15/2/1958	1	pag 3

Disciplina del trattamento economico											Retrib.Effettiva
VOCI RETRIBUTIVE	DAL 01/01/93	DAL 01/01/94	DAL 01/04/94	DAL 01/07/94	DAL 01/01/95	DAL 01/12/95	DAL 01/01/96	DAL 01/01/97	DAL 01/01/98	DAL01/01/99	DAL 30/06/99
Stipendio Annuo	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	34.770.000	35.570.000	35.570.000	37.500.000	18.750.000
TOTALE A'	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	34.770.000	35.570.000	35.570.000	37.500.000	18.750.000
VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL'1/01/1996 IN POI (Art.2 Comma 9 e 11 L.335/95)											
Straordinario							5.640.000	5.970.000	5.100.000	6.500.000	3.250.000
TOTALE B'							5.640.000	5.970.000	5.100.000	6.500.000	3.250.000
TOTALE (A'+B') ARROTONDATO	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	40.410.000	41.540.000	40.670.000	44.000.000	22.000.000
BENEFICI ART.2 L.336/70											

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL ART. 30 DEL D L 8/2/1983 N 55 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N 131

Visto l'art 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n°131 si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento le operazioni di cui al Quadro1, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo o di vigilanza.

data | Il Responsabile | timbro dell Ente

97A8783

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, decreto ministeriale 20 dicembre 1990, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nalla *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» è riservata ai vini bianchi rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso anche nelle tipologie frizzante e novello;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso riserva;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosato;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Grechetto;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot riserva;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon riserva;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Grechetto:

Grechetto minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot:

Merlot: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay:

Gamay: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco e «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» vino santo o vin santo:

Trebbiano: almeno il 40%;

Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%,

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso e «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosato:

Sangiovese: almeno il 40%;

Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%,

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto:

Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon e Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto.

Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero da soli o congiuntamente almeno il 70%;

Sangiovese almeno il 15%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendendo la strada vicinale C. L'Orso-Sanguineto giunge al capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n. 416 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si svolge quindi a est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, per risalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud-est fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529-558, Cerqucto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone, discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione-La Goga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova, segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso nord-est la strada per col di Maggio e dopo averlo aggirato a ovest incrocia il confine comunale di Corciano; prosegue lungo questi verso nord e alle Cantinacce verso est, fino a La Maestà (quota 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglione fino a incrociare il T. Inngati. Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est e alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa, prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio. Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sud-est toccando C. Cocilovo, Pod.e Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il Pod.e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est e poi sud raggiungendo C. Torre (quota 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-est il M. Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce p.te delle Cupe e all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per Pod.e Cesaroni (quota 251), da qui segue la strada per Pod.e Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge Pod.e Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna. Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo verso sud sino a Chiugiana. Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n. 220 e la segue verso Città della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due provincie umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta, da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Po Bandino; da Po Bandino segue la statale Umbro-Casentinese fino all'incrocio di questa con la provinciale per Paciano prosegue fino al castello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferrovia fino al confine regionale Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m. 550 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato non devono essere superiori a t 12,5.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» con l'indicazione del vitigno grechetto non deve essere superiore a t 10.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» con le indicazioni di vitigno merlot, cabernet sauvignon e gamay non devono essere superiori a t 9.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 e a t 9.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico non deve essere superiore a t 10.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo 10%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso anche nella tipologia frizzante 10,50%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» novello 11%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto 11%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto e riserva 12%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico 9,5%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Grechetto 11%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot 12%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon 12%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay 12%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot riserva 12,50%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon riserva 12,50%

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay riserva 12,50%

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei Comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall'art. 3.

È comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima dalla data di pubblicazione del presente disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico possono essere effettuate anche fuori zona di produzione.

Nella vinificazione dei vini a doc sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

È ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno», oppure con mosti concentrati rettificati.

È consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla doc per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del Vin Santo o Vino Santo non deve superare il 40%.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto deve essere immesso al consumo a decorrere dal 1° ottobre successivo all'annata di produzione.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, può portare la qualificazione «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 22 grammi/litro.

L'appassimento delle uve deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto minimo di 25 grammi di zucchero per litro prima dell'ammostatura.

La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacità massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon e riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay e riserva

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento,

odore. vinoso delicato;

sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot e riserva

colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo· 20 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco:

colore· paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fresco, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 10,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco totale minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso·

colore: rosso rubino,

odore: vinoso fruttato;

sapore. asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo totale 11,50%,

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco totale netto minimo: 19 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo totale. 1 1,%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco totale minimo 15 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico·

colore paglierino più o meno intenso;

odore. gradevole, caratteristico;

sapore. asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%,

acidità totale minima 5,5 g/l,

estratto secco totale minimo: 14 g/l;

spuma grana fine e persistente.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto:

colore. paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;

odore fine, delicato, fruttato, persistente;

sapore. asciutto, morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto 11,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto:

colore rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

odore vinoso, fragrante, intenso,

sapore asciutto, armonico, strutturato, persistente;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l,

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso riserva:

colore rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento,

odore. vinoso intenso, persistente;

sapore. pieno, asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

estratto secco netto minimo: 22 g/l,

acidità totale minima: 4,5 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» vino santo o vin santo:

colore. dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;

odore etereo, intenso, tipico caratteristico;

sapore tipico, persistente, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 16% volume di cui almeno 14% svolto e 2% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l,

acidità volatile massima: 20 g/l;

estratto minimo secco: 20 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» novello:

colore: rosso cerasuolo, vivace;

odore: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: vivace, fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone o località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» qualora immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri cinque è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo sughero raso bocca; è ammesso però per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l'uso anche di tappi a vite o a strappo.

Le tipologie bianco scelto, rosso scelto e riserva, anche con l'indicazione di vitigno, devono essere immesse al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri tre.

Il vino a denominazione di origine controllata vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,375 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.

97A8670

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della Federazione nazionale maestri del lavoro d'Italia

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1997, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto della Federazione nazionale maestri del lavoro d'Italia.

97A8757

Sostituzione di un membro componente il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto 9 ottobre 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato nominato con decorrenza dalla data del decreto, in qualità di esperto, il dott. Franco Lolli in sostituzione del prof. Giuseppe Orrù, ai sensi dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

97A8758

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 novembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1705,72
ECU	1932,92
Marco tedesco	979,23
Franco francese	292,30
Lira sterlina	2855,20
Fiorino olandese	868,71
Franco belga	47,472
Peseta spagnola	11,594
Corona danese	257,31
Lira irlandese	2546,64
Dracma greca	6,235
Escudo portoghese	9,599
Dollaro canadese	1215,51
Yen giapponese	14,175
Franco svizzero	1201,21
Scellino austriaco	139,13
Corona norvegese	241,40
Corona svedese	225,82
Marco finlandese	326,20
Dollaro australiano	1218,23

97A8852

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996		441.445.986.306		
Gestione di bilancio	Entrate finali	406.315.492.519.631		18.771.178.877.259
	Spese finali		387.544.313.642.372	
	Rimborso di prestiti		206.768.460.498.559	
	Accensione di prestiti	313.939.660.204.769		
	TOTALE	720.255.152.724.400	594.312.774.140.931	125.942.378.583.469
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	4.194.392.657.897.269	4.144.892.688.495.781	49.499.969.401.488
	Crediti di tesoreria (*a*)	2.057.074.931.912.212	2.232.533.249.582.087	— 175.458.317.669.865
	TOTALE	6.251.467.589.809.481	6.377.425.938.077.858	— 125.958.348.268.377
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	6.972.164.188.520.187	6.971.738.712.218.789	
Fondo di cassa al 30 settembre 1997			425.476.301.398	
	TOTALE A PAREGGIO	6.972.164.188.520.187	6.972.164.188.520.187	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 30 settembre 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	425.476.301.398	— 15.969.684.908
Crediti di tesoreria	734.461.427.726.630	909.919.665.896.495	175.458.238.169.865
TOTALE	734.902.873.712.936	910.345.142.197.893	175.442.268.484.957
Debiti di tesoreria	1.178.655.136.793.674	1.228.155.106.195.162	— 49.499.969.401.488
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 443.752.263.080.738	— 317.809.963.997.269	— 125.942.299.083.469

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.121.531.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**362.913.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**28.876.020.095.461** *				
ENTRATE CORRENTI .	**391.789.020.095.461** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**362.109.433.220.530**	Risparmio pubblico	29.679.586.874.931 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**14.526.472.424.170** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**25.434.880.421.842**		
ENTRATE FINALI ...	**406.315.492.519.631**	**SPESE FINALI** ...	**387.544.313.642.372**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	18.771.178.877.259
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**206.768.460.498.559**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**313.939.660.204.769**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**720.255.152.724.400**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**594.312.774.140.931**	Saldo di esecuzione del bilancio	125.942.378.583.469

* Dati provvisori

97A8784

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I — In cassa	L.			12.460.868.811.304		
II — In deposito all'estero	»			25.479.237.703.356	37.940.106.514.660	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				9.484.996.439.002	
CASSA	»				6.501.331.354	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio	L.			122.512.834.641		
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente	L.		1.350.500.883.945			
— a scadenza fissa	»		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		18.558.136.176.000	19.908.637.059.945		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	20.031.149.894.586	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU	L.			15.132.104.963.781		
II — Altre attività:						
— biglietti e divise	L.		4.277.242.763			
— corrispondenti in conto corrente	»		3.505.058.805.945			
— depositi vincolati	»		1.989.032.746.400			
— diverse	»		14.550.944.886.287	20.049.313.681.395	35.181.418.645.176	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				5.743.071.716.271	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			40.489.475.414.761		
II — Conti speciali	»			7.799.843.918.195	48.289.319.332.956	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO						
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.			—		
II — Altri	»			4.072.502.460	4.072.502.460	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				29.107.281.625.150	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità	L.		65.682.319.577.543			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie	»		7.080.224.088.622			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		3.124.968.473.342	152.093.269.139.507		
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie	L.		85.615.025.316			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»		438.688.846.493	524.303.871.809		
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.663.937.931				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	3.667.708.535	29.331.646.466			
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	941.016.560.775				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	971.421.618.351	1.912.438.179.126	2.136.833.670.518	154.754.406.681.834	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				187.742.909.434	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I — Procedure, studi e progettazioni	L.			80.455.550.307		
II — Altri oneri pluriennali	»			13.127.511.237	93.583.061.544	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I — Immobili a fini istituzionali	L.			3.442.664.422.696		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»			647.004.561.313		
III — Mobili	»			189.126.701.791		
IV — Impianti	»			427.371.749.716		
V — Monete e collezioni	»			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:						
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti	L.		613.097.110.171			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti	»		45.619.154.614	658.716.264.785		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	L.			1.592.097.352.971	3.775.140.440.368	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				24.376.520.894	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione	»			—		
III — Altre	»			—	—	
PARTITE VARIE						
I — Altri acconti a fornitori	L.			50.418.321.159		
II — Debitori diversi:						
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori	»		4.765.670.294.440	7.659.527.129.109		
III — Altre	L.			967.923.485.225	8.677.868.935.493	
RATEI	L.				4.138.614.106.294	
RISCONTI	»				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				6.114.643.695.047	
	L.				364.054.294.352.523	
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli e altri valori	L.			2.811.647.441.164.360		
II — Depositari di titoli e valori	»			21.646.130.832.164		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			177.597.922.680		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			58.735.985.844.096		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			23.352.478.220.536		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1.373.045.200.910		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1.551.025.731.200	2.918.483.704.915.946	
TOTALE	L.				3.282.537.999.268.469	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A8785

30 settembre 1997

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		104.198.435.489.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		559.943.492.130	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		79.303.365.284.012	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		19.887.497.826	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	280.677.763.838		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	65.917.628	280.743.681.466	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		7.799.843.918.195	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	50.618.393.964		
II — Conti dell'estero in lire	»	66.092.192.238		
III — Altre	»	—	116.710.586.202	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.228.068.155.273	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		61.181.008.791.235	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		829.732.516.461	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		207.262.273.238	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		613.727.025.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	33.143.457.973.062		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	2.317.719.659.473		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.181.107.613		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.060.954.992		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114	67.485.274.949.184	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	73.775.549.508		
II — Altre	»	701.448.344.475	775.223.893.983	
RATEI	L.		199.705.578.869	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		4.509.883.890.116	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.640.087.670.939	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		37.855.414.299	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		13.451.496.717.559	
	L.		364.054.294.352.523	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.811.647.441.164.360		
II — Titoli e valori presso terzi	»	21.646.130.832.164		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	177.597.922.680		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	58.735.985.844.096		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	23.352.478.220.536		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.373.045.200.910		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.551.025.731.200	2.918.483.704.915.946	
	TOTALE... L.		3.282.537.999.268.469	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, con deliberazione n. 74 del 15 settembre 1997, ha nominato il dirigente, dott. Maurizio Ferrara, vice segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

97A8728

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 7 0 9 7 *

L. 1.500